



**LO *STALKING* QUALE FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, E
LA SUA DISCIPLINA PENALE NELL'ORDINAMENTO
ITALIANO**

**O *STALKING* COMO FORMA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E
SUA DISCIPLINA PENAL NO SISTEMA JURÍDICO ITALIANO**

**STALKING AS A FORM OF GENDER VIOLENCE AND ITS
CRIMINAL LEGAL TREATMENT IN THE ITALIAN LEGAL
SYSTEM**

<i>Recebido em:</i>	06/11/2019
<i>Aprovado em:</i>	25/11/2019

Francesco Macrì¹

RIASSUNTO

In l'Italia, l'incriminazione delle condotte di *Stalking* è stata introdotta dall'art. 7 del d.l. n° 11 del 23 febbraio 2009. Nel presente articolo, si analizzerà lo *Stalking* quale forma di violenza contro le donne e la sua diffusione, gli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di “Atti persecutori” (art.

¹ *Profesor honorario en el nivel de Excelencia Academica* presso la Facoltà di Diritto della Università San Carlos de Guatemala. Professore a contratto di diritto penale del corso di Scienze della Sicurezza presso la Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Firenze. Assegnista di ricerca in diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. Endereço eletrônico: francesco.macri@unifi.it



612-bis c.p.), e le altre peculiarità della normativa italiana anti-*Stalking*. Si discuterà inoltre la questione della costituzionalità della fattispecie *de qua*, cercando di dimostrare come un'appropriata esegesi della fattispecie, che tiene in conto i requisiti della reiterazione e del carattere molesto o minaccioso della condotta, può assicurare quel *minimum* 'garantista' in termini di rispetto alla tassatività/determinatezza della fattispecie incriminatrice richiesto dal principio costituzionale di legalità. La analisi includerà altresì cenni comparatistici al diritto tedesco e spagnolo.

PAROLE-CHIAVE: *Stalking*; violenza di genere; atti persecutori; costituzionalità dell' art. 612-bis c.p.

RESUMO

Na Itália, a criminalização das condutas de *Stalking* foi introduzida pelo artigo 7 do decreto-lei (*decreto-legge*) nº 11 de 23 de fevereiro de 2009. No presente artigo, serão analisados o *Stalking* como forma de violência contra a mulher e sua difusão, os elementos objetivo e subjetivo do delito de “atos persecutórios” (art. 612-bis do código penal italiano), como é chamado o tipo penal anti-*Stalking* da normativa italiana. Será discutida também a questão da constitucionalidade da norma, onde se procurará demonstrar como uma apropriada exegese do tipo penal, que tenha em conta os requisitos de reiteração e de caráter perturbador ou ameaçador da conduta, pode assegurar aquele mínimo garantista em termos de respeito à taxatividade/precisão na definição de tipos penais inerente ao princípio constitucional de legalidade. A análise contemplará referências comparativas aos direitos alemão e espanhol.

PALAVRAS-CHAVE: *Stalking*; violência de gênero; atos persecutórios; constitucionalidade do art. 612-bis do código penal italiano.



ABSTRACT

In Italy, the criminalization of stalking was introduced by art. 7 of the law-decree (*decreto-legge*) n° 11 of 23 February 2009. We will analyze here stalking as a form of gender violence and its diffusion, the objective and subjective elements of the crime of “persecutory acts” (or “*atti persecutori*” in the sense of art. 612-bis of the penal code), as the Italian anti-Stalking legislation is named. We will also discuss the question of its constitutionality, trying to demonstrate how an appropriate exegesis of the norm, which should take into account the requirements of 1) *reiteration* and 2) *disturbing or threatening nature of the conduct*, can ensure the compliance with the need of precision/determination of the statutory definition of offenses that is inherent to the constitutional principle of legality. The analysis will include comparative references to German and Spanish law.

KEYWORDS: Stalking; gender violence; persecutory acts; constitutionality of art. 612-bis of the Italian penal code.

Sommario: INTRODUZIONE. 1. LO STALKING QUALE FENOMENO CRIMINOLOGICO E LA SUA INCIDENZA STATISTICA IN ITALIA; *a. Autori, vittime e condotte persecutorie; b. Lo stalking quale forma di violenza contro le donne e la sua diffusione.* 2. CENNI COMPARATIVI: LO STALKING NEGLI ORDINAMENTI PENALI TEDESCO E SPAGNOLO. 3. LA NORMATIVA ITALIANA ANTI-STALKING: IL DELITTO DI “ATTI PERSECUTORI” (ART. 612-BIS C.P.); *a. La fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis c.p.: l'elemento oggettivo; a.1. Segue: l'elemento soggettivo; b. I dubbi di costituzionalità per lesione del principio di tassatività, e la sentenza della Corte Costituzionale n° 172 del 11 giugno 2014; c. Le circostanze aggravanti degli “Atti persecutori” ed il regime di procedibilità.* 4. L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE. 5. UNO SGUARDO AD ALCUNI INTERESSANTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI RELATIVI AL DELITTO DI CUI ALL'ART. 612-BIS C.P.; *a. Le prassi sanzionatorie delle corti italiane nei casi di condanna per “Atti persecutori”;* CONCLUSIONI; REFERENZE BIBLIOGRAFICHE.



INTRODUZIONE

Il termine anglosassone *stalking* è un vocabolo in uso nel gergo delle attività venatorie, e letteralmente si traduce in italiano in ‘fare la posta’. Tale scelta lessicale, compiuta dai giuristi britannici e – soprattutto – statunitensi che per primi si sono occupati del fenomeno criminale *de quo*, è del tutto congrua in quanto esprime esattamente sia la connotazione dei comportamenti del molestatore assillante, sia le reazioni fisiche e psichiche che normalmente si registrano nelle sue vittime, le quali sovente ricalcano quelle riscontrate negli animali che sono preda di ostinati cacciatori.

Per quanto riguarda l'Italia, l'incriminazione delle condotte di stalking è stata introdotta dall'art. 7 del d.l. n° 11 del 23 febbraio 2009, in virtù del quale è stata inserita nel Testo Punitivo italiano una fattispecie incriminatrice diretta a reprimere le condotte riconducibili al fenomeno criminoso in esame².

² Al riguardo, nella letteratura italiana, *ex plurimis*, si considerino i contributi di ALBERICO, A. La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, pp. 1-15, 2011. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Stalking%20Alberico.pdf>; Consultato il: 10 ago. 2019; BENEDETTO, G.; ZAMPI, M. *et al.* Stalking: aspetti giuridici e medico-legali. *Rivista Italiana di Medicina Legale*. Milano, v. 1, pp. 127-162, 2008.; CADOPPI, A. Atti persecutori: una normativa necessaria. *Guida al diritto*. Milano, n. 19, pp. 49-54, 2009; CADOPPI, A. *Stalking*: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto. *Guida al diritto*. Milano, n. 7, pp. 10-12, 2007; DE SIMONE, Giulio. *Il delitto di atti persecutori*. Roma: Aracne, 2013; FIANDACA, G.; MUSCO, E. *Diritto penale*: Parte speciale. Vol. 2, tomo 1: i delitti contro la persona. 4. ed., Bologna: Zanichelli, 2013, p. 224ss.; MANTOVANI, F. *Diritto penale*: Parte speciale. I delitti contro la persona. 6. ed. Padova: CEDAM, 2016, p. 357 ss.; MAUGERI, Anna Maria. *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*. Torino: Giappichelli, 2010.; MAUGERI, Anna Maria. La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato. *Rassegna italiana di criminologia*. Vol.6, fasc.3 - pp. 201-223, 2012; MERLI, A. Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. Ad opera della legge c.d. sul femminicidio. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, n. 4, pp. 90-107, 2016; PITTARO, P. Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. *Famiglia e diritto*, Milano, vol. 7, pp. 659-668, 2009; TERZI, L. Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni. *Rivista penale*. Piacenza, n. 7-8, pp. 779-785, 2009; TOVANI, S.; TRINCI, A. *Lo stalking*. Milano: Dike Giuridica Editrice, 2010; TIGANO, S. Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall'introduzione della fattispecie di stalking alla legge n. 172 del 2012. *Diritto di famiglia e delle persone*. Milano, n. 1 pp. 350-375, 2013; VALSECCHI, A. *La Corte Costituzionale fornisce alcuni importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*. Disponibile su:



Trattasi dell'art. 612-*bis* c.p., intitolato "Atti persecutori" ed inserito nella sezione III (Dei delitti contro la libertà morale) del capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del codice penale. Il suo 'affiancamento' al delitto di minaccia (art. 612 c.p.) tra i delitti contro la libertà morale della persona appare del tutto congruo, atteso che la gran parte - e comunque il nucleo fondamentale - delle condotte incriminate comporta un *vulnus* alla tranquillità psichica, alla libera autodeterminazione (ad es. imponendone un cambiamento delle abitudini di vita), e - in definitiva - alla libertà morale della persona.

1. LO STALKING QUALE FENOMENO CRIMINOLOGICO E LA SUA INCIDENZA STATISTICA IN ITALIA.

Lo stalking, osservato in un'ottica primariamente criminologica, non è sicuramente un fenomeno unitario ed omogeneo e - al di là della sua descrizione con locuzioni come 'atti persecutori' o 'molestie assillanti' - è particolarmente arduo racchiuderlo in una formula generale e tassativa.

Salvo esaminare poi la definizione approntata dal nuovo art. 612-*bis* c.p., si può definire lo stalking come un fenomeno sociologico per cui una persona (c.d. *stalker*) compie nei confronti di un'altra (la vittima) molestie assillanti/atti persecutori variamente caratterizzati e normalmente diretti ad incidere negativamente sulla qualità della vita di quest'ultima e/o ad instaurare una sorta di sorveglianza, controllo o ingerenza da parte dello *stalker* sulla vittima³. È evidente, poi, come connotato indefettibile dello *stalking* sia il non consenso – pur

<https://www.penalecontemporaneo.it/d/3163>; Consultato il: 10 ago. 2019; VALSECCHI, A. Il delitto di 'atti persecutori'. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*. Milano, Vol. 52 - Fasc. 3, pp. 1377-1414, 2009.

³ Cfr. *ex multis* LÖBMANN, Rebecca. Stalking, ein Überblick über die aktuelle Forschungsstand. *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*. Volume 85, Issue 1, pp. 25-32, 2002; MEYER, Frank. Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht. *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft*. Vol.



talvolta non espresso, o comunque non colto dall'autore - ai comportamenti persecutori da parte del destinatario degli stessi.

Volendo poi scendere più nel dettaglio, si possono suddividere le condotte di stalking in sotto-categorie dai contenuti maggiormente omogenei⁴. Senza alcuna pretesa di esaustività, si può ad esempio in questa sede proporre l'utilizzo delle tipologie dello **stalking vigilante**⁵, dello **stalking comunicativo**⁶, del **cyberstalking**⁷, dello **stalking diffamatorio**, dello **stalking reale**, e dello **stalking violento o minaccioso**⁸.

115, n. 2, pp. 249-293, 2003; PECHSTAEDT, Volkmar. *Stalking: Strafbarkeit nach englischem und deutschem Recht*. Göttingen: Hainholz Verlag, 1999, p. 43ss.

- ⁴ Sia consentito, al riguardo, il rinvio a MACRÌ, F. Atti persecutori (art. 612-bis). In: Cadoppi, A.; Canestrari, S.; Manna, A.; Papa, M. *Trattato di Diritto penale. Parte Speciale*. Vol. 10. Torino: UTET Giuridica, 2011, pp. 351ss.
- ⁵ Al c.d. 'stalking vigilante' sono riconducibili, in particolare, le condotte di sorveglianza, inseguimento, raccolta di informazioni sulla vittima e sui suoi spostamenti, le intrusioni, gli appostamenti presso la dimora e i luoghi di lavoro o svago della vittima, l'effettuazione di visite senza preavviso. Trattasi pertanto di comportamenti caratterizzati dall'intento dello *stalker* di affermare una sorta di 'presenza assidua' o controllo sulla vita quotidiana della vittima: condotte che fino all'introduzione del reato di cui all'art. 612-bis c.p. erano per lo più prive di rilevanza penale nel nostro ordinamento, o al limite riconducibili a fattispecie del tutto blandamente sanzionate come la contravvenzione di molestie di cui all'art. 660 c.p. (pena massima sei mesi di arresto), o il delitto di trattamento illecito di dati di cui all'art. 167 D.lgs. 196/2003 (ventiquattro mesi di reclusione), le quali non consentivano l'applicazione di misure cautelari coercitive nei confronti del soggetto attivo.
- ⁶ Al c.d. 'stalking comunicativo', che spesso si coniuga allo *stalking* vigilante, o ad altre tipologie, appartengono invece i tentativi di comunicazione e di contatto della vittima per via epistolare, telefonica, sms, attraverso scritte sui muri, messaggi a casa, ufficio, sull'auto, e in qualunque altro posto, l'invio di fiori e regali, l'effettuazione di visite senza preavviso. Anche in riferimento a questa tipologia comportamentale, la tutela penale della persona offesa era, fino all'entrata in vigore del delitto di "atti persecutori", del tutto carente, ed affidata per lo più alla già citata sterile contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.
- ⁷ Il *cyberstalking*, che in buona parte costituisce una variante sociologica dello *stalking* comunicativo, si sostanzia in tutte quelle condotte di intrusione molesta nella vita altrui, rese possibile attraverso le moderne tecnologie informatiche: invio massiccio di email, virus, furto dell'identità digitale, creazione di siti internet *ad hoc*, discredito e continui tentativi di contatto della vittima su *social network* di larga diffusione come *facebook*, *messenger*, *badoo* ecc. In tali casi, solo nei casi estremi si può fare ricorso alle fattispecie penali 'informatiche' (*computer crimes*), come ad esempio il delitto di "Accesso abusivo a sistemi informatici" di cui all'art. 615-ter c.p., che richiede l'intrusione in un sistema protetto, mentre nella stragrande maggioranza dei casi entreranno in gioco, al limite, le inefficaci incriminazioni sunnominate.
- ⁸ Le ultime tre categorie menzionate, cioè i c.d. 'stalking diffamatorio', 'stalking reale', e 'stalking violento o minaccioso', sono contrassegnate da condotte tali da integrare normalmente specifiche fattispecie criminose dirette alla tutela dell'onore, del patrimonio, della libertà fisica e morale e dell'integrità fisica della persona. In tali casi possono trovare applicazione, prima del delitto di "atti persecutori", le previsioni incriminatrici di cui agli artt. 594 e 595 ("Ingiuria" "Diffamazione", con sei mesi di reclusione come pena massima), e 635



a. Autori, vittime e condotte persecutorie.

Ai fini della comprensione del fenomeno dello *stalking* e dei suoi possibili risvolti penalistici, è di grande interesse l'approfondimento delle caratteristiche degli *stalker*, delle vittime e, soprattutto, dei rapporti reciproci tra i primi e le seconde: all'uopo assume particolare rilevanza, per l'Italia, l'indagine statistica condotta dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia sui procedimenti per "Atti persecutori" definiti con sentenze di primo grado negli anni 2010, 2011 e 2012, e pubblicata online sul sito istituzionale nel giugno 2014 (purtroppo, al febbraio 2018, non risultano pubblicati studi statistici analoghi relativi ad anni più recenti)⁹.

Da siffatto studio, basato su 508 fascicoli relativi a procedimenti incardinati in 14 sedi di Tribunale rappresentative della situazione nazionale per grandezza e collocazione geografica, si ricava innanzitutto la continua crescita dei procedimenti iscritti per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. negli anni considerati, passando i suddetti dai 7.296 del 2010 agli 11.436 del 2012, con un aumento superiore al 50%¹⁰. La rilevanza appena citata, peraltro, conferma quanto emergerà con ancora maggiore chiarezza dal prosieguo della trattazione, e

("Danneggiamento", massimo edittale di un anno) del codice penale. Anche nel caso di *stalking* violento o minaccioso la tutela penale era comunque insufficiente, posto che le pene edittali massime previste per la minaccia (dodici mesi di reclusione nei casi aggravati) e per le lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. (tre anni salvo le circostanze aggravanti di cui all'art. 583), non consentivano alla magistratura inquirente adeguati interventi per fermare le condotte persecutorie dei soggetti agenti.

⁹ ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019. Si tenga presente altresì, per approfondimenti al riguardo, GUARALDI, Lucia. L'indagine statistica sul reato di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, pp. 1-17, 2014. Disponibile su: [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1419262224GUARALDI 2014.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1419262224GUARALDI%202014.pdf); Consultato il: 10 ago. 2019.

¹⁰ ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019, p. 3.



cioè l'infondatezza della critica, rivolta al legislatore del 2009 da ampi settori della dottrina penalistica e della classe forense, per cui un nuovo delitto in materia di stalking sarebbe stato assolutamente superfluo, essendo le condotte ivi incriminate già adeguatamente punite da altre figure criminose (violenza privata ecc.) tipizzate nel nostro codice penale.

Passando invece ad analizzare la durata media delle condotte persecutorie, dalla ricerca ministeriale *de qua* si evince che la stessa, sempre relativamente ai procedimenti di cui al triennio 2010-2012, si sia attestata in 14,6 mesi, con un tempo medio trascorso tra l'inizio dei comportamenti molesti (e/o minacciosi) e la prima denuncia di 9,5 mesi¹¹. A tal riguardo, inoltre, è senz'altro significativo il dato che nel 64% dei casi alla prima denuncia ne siano seguite altre, il che indica una particolare propensione alla reiterazione di numerosi *stalkers*, e dovrebbe altresì far riflettere sulla necessità di riformare il sistema delle misure cautelari onde garantire maggiormente le vittime dalla prosecuzione delle condotte criminose.

Come si evince dalla tabella n° 1, i comportamenti persecutori - per i quali si è aperto un procedimento nel triennio considerato - risultano in quasi 9 casi su 10 essere stati realizzati da uomini ai danni di donne. Verosimilmente, la percentuale di *stalkers* di sesso femminile, così come quella di vittime di sesso maschile, sono entrambe superiori rispetto a quelle di cui alla tabella *de qua*, come attestato da svariate ricerche criminologiche dalle quali risulta un'incidenza degli atti persecutori maschili con vittima femminile intorno al 75/80%¹², piuttosto che l'87% di cui alla presente indagine¹³. Tale discrepanza, peraltro, può essere facilmente comprensibile tenendo presente che gli atti persecutori commessi da uomini contro donne - atti i quali, come si vedrà nel prossimo paragrafo, si configurano spesso come

¹¹ ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019, p. 8.

¹² V. ad esempio, tra le varie ricerche, quelle citate da FISCHER, T. § 238 StGB. In: FISCHER, T. *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*. 55. ed. München: C.H. Beck, 2008, che fornisce all'uopo una percentuale dell'80%.

¹³ ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019, p. 9.



manifestazioni di violenza di genere contro una donna che ha troncato o vuole troncare una relazione con lo *stalker* – sono sovente percepiti come più gravi, e dunque tali da giustificare la richiesta di intervento delle autorità.

TABELLA 1: Sesso degli autori e delle vittime dei delitti di atti persecutori per i quali era aperto un procedimento penale negli anni 2010, 2011 e 2012 (tabella inserita a p. 9 dell'indagine sullo Stalking della Direzione Generale di statistica del Ministero della Giustizia del giugno 2014).

Sesso dell'autore	Sesso della vittima		
	FEMMINILE	MASCHILE	TOTALE
FEMMINILE	3	5,9	8,9
MASCHILE	87	4,1	91,1
TOTALE	90	10	100

Per quanto concerne l'età media delle vittime e degli autori, la stessa si attesta sui 42 anni per gli *stalkers*, e sui 38 anni per i soggetti passivi, dato facilmente spiegabile tenendo presente, come visto nella tabella 1, che nell'87% dei casi l'autore è un soggetto di sesso maschile, e la vittima un soggetto di sesso femminile, ed è notorio come sia abbastanza frequente – nell'ambito delle relazioni affettive eterosessuali – che la donna sia più giovane del partner maschile¹⁴. All'uopo, va altresì evidenziato come dallo studio si evinca come solo il 14,4% degli autori ed il 22,2% delle vittime abbiano tra i 18 e i 30 anni, mentre relativamente agli autori minorenni, tale dato corrisponde ovviamente a 0%, visto che non

¹⁴ ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019, p. 10.



sono stati presi in considerazione i procedimenti incardinati presso i Tribunali per i minorenni (si è invece registrato un 1,1% di vittime minorenni).

Passando invece al profilo della nazionalità dei soggetti attivi e passivi, si denota – così come rilevato per molti altri reati dalle statistiche ufficiali del Ministero degli Interni – una sovra-rappresentazione degli stranieri, i quali nel triennio 2010-2012 costituivano il 17,2% degli *stalkers* e il 15,2% delle vittime, pur rappresentando all'epoca circa il 6% delle persone residenti in Italia¹⁵ (forse leggermente di più, considerando gli immigrati irregolari)¹⁶.

Da ultimo, appare senz'altro di assoluto rilievo il dato, emergente dallo studio in questione, per cui nella stragrande maggioranza dei casi – 73,9% - lo *stalker* è un soggetto (quasi sempre di sesso maschile, come visto nelle precedenti righe) con cui la vittima è stata in precedenza legata da una relazione sentimentale (solo nel 4,8% invece l'autore era uno sconosciuto), ed inoltre il movente nettamente maggioritario è risultato essere (50,6%) quello di costringere la persona offesa a ricomporre un rapporto sentimentale da lei interrotto, seguito da altre due motivazioni senz'altro affini, date dalla gelosia e dall'ossessione sessuale o psicologica¹⁷.

Siffatto dato, unito agli altri appena riportati, rendono dunque necessaria una trattazione specifica del ruolo e dell'incidenza – a livello criminologico, e non solo – dello stalking tra le varie forme di violenza contro le donne, purtroppo ancora ampiamente diffuse nella società italiana (e altresì in tutti o quasi gli altri paesi del mondo, anche quelli più “industrializzati”).

¹⁵ Secondo i dati ufficiali dell'ISTAT, invero, al 1° gennaio 2012 gli stranieri regolarmente residenti in Italia erano circa 4.000.000 (attualmente, invece, hanno superato la soglia dei 5 milioni), contro una popolazione complessiva di quasi 60.000.000 di persone (dati consultabili gratuitamente online, accedendo alla sezione dedicata a “stranieri e immigrati” di ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA. *Stranieri e immigrati*. Disponibile su: www.dati.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019).

¹⁶ ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019, p. 11.

¹⁷ ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019, p. 14.



b. Lo stalking quale forma di violenza contro le donne e la sua diffusione.

Si è appena visto, nel precedente paragrafo, come una parte ampiamente maggioritaria della condotte di stalking – o quanto meno di quelle denunciate, e cioè tendenzialmente le più gravi – siano altresì configurabili come forme di violenza di genere contro le donne: ciò non solo in quanto l'87% degli atti persecutori per cui si è instaurato un procedimento penale nel 2010-2012 risultavano essere stati perpetrati da *stalkers* di sesso maschile nei confronti di vittime di sesso femminile, quanto piuttosto perché tale dato 'quantitativo' si combina con il dato 'qualitativo' per cui la gran parte delle molestie/minacce persecutorie maschili ai danni delle donne, tra quelle oggetto dei procedimenti, sono state motivate dalla finalità di costringere la vittima a riallacciare un rapporto sentimentale con lo *stalker*, oppure da gelosia / ossessione psicologica.

A tal proposito, è dunque d'obbligo considerare – in ottica criminologica e non solo - i dati sullo stalking ai danni delle donne in Italia rilevati nell'indagine ISTAT “Stalking sulle donne”, presentata il 24 novembre 2016 nel quadro dell'ampio studio statistico sulla violenza contro le donne, nelle sue varie forme, realizzato dall'Istituto nel corso dell'intero anno 2014¹⁸. Per quanto riguarda la metodologia, la suddetta ricerca è stata condotta mediante interviste con un ampio campione di donne tra i 16 ed i 70 anni rappresentativo dell'intera popolazione, straniera ed italiana, residente nel nostro Paese.

Il primo dato che colpisce è che ben 3.466.000 donne tra i 16 ed i 70 anni, il 16,1% del totale, sono state almeno una volta vittime di stalking nel corso della propria vita, e tra queste ca il 60% (2.151.000) ha subito atti persecutori da parte di un ex partner, un numero

¹⁸ ISTAT. *Stalking sulle donne*: Anno 2014. Disponibile su: www.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019.



corrispondente al 21% delle donne che hanno dichiarato di avere avuto un ex partner¹⁹.

Spostando il focus, poi, sulle tipologie di condotte persecutorie maggiormente sofferte dalle donne, quelle più spesso riscontrate²⁰ - con una più frequente reiterazione in caso di stalking da parte dell'ex partner - sono:

- 1.1 l'invio di messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati;
- 1.2 la richiesta ripetuti di appuntamenti;
- 1.3 l'aspettare la vittima fuori casa/lavoro/scuola;
- 1.4 la ricerca insistente di parlare con la donna contro la sua volontà;
- 1.5 il seguirla o spiurla;
- 1.6 il danneggiare le cose di proprietà dell'offesa;
- 1.7 il rivolgerle commenti offensivi;
- 1.8 la minaccia di fare del male ai figli o ad altre persone care alla vittima.

Altra risultanza molto importante dell'indagine *de qua* riguarda, poi, l'accertato collegamento tra lo stalking e le ulteriori forme di violenza contro le donne: considerando infatti le sole vittime – che comunque, come visto, rappresentano la maggioranza – di condotte persecutorie da parte di ex partner, il 58,3% delle suddette risulta aver subito nel contempo atti di violenza fisica (52,3%) o sessuale (32,7%, la somma tra le due percentuali è superiore, in quanto spesso le donne hanno subito entrambe le tipologie di violenza). A ciò va aggiunto, inoltre, il dato che l'82,3% di siffatta categoria di soggetti passivi di stalking dichiara di aver subito altresì condotte di violenza psicologica o economica nell'ambito della coppia, consistenti *in primis* nell'aver sofferto situazioni di controllo (65,2%), svalorizzazione (57,6%) ed isolamento (55,8%)²¹.

¹⁹ ISTAT. *Stalking sulle donne*: Anno 2014, p. 2 (prospetto 1). Disponibile su: www.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019.

²⁰ ISTAT. *Stalking sulle donne*: Anno 2014, p. 2 (prospetto 1). Disponibile su: www.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019.

²¹ ISTAT. *Stalking sulle donne*: Anno 2014, p. 5.. Disponibile su: www.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019.



Per concludere, va rimarcato che l'incriminazione dello stalking, operata dal d.l. 11/2009, così come altri successivi interventi normativi nel settore della violenza di genere, uniti ad una maggiore attenzione al fenomeno da parte dei media, ed un potenziamento delle associazioni ed istituzioni - pubbliche ma soprattutto del terzo settore - a tutela dei diritti delle donne, abbiano comportato un rilevante aumento delle denunce dei fenomeni criminosi in questione. Per quanto riguarda segnatamente lo stalking, i dati dell'indagine ISTAT *de qua* certificano una diminuzione delle donne che non si rivolgono alle autorità, oppure ad avvocati o servizi/centri antiviolenza/antistalking, dal 78,5% del 2008 al 71,6% del 2013/2014²²; mentre la percentuale di donne rivoltesi alle forze dell'ordine è aumentata dal 13,9 al 18,9%.

Ciò nonostante, la rilevata percentuale di donne vittime di stalking che non si rivolgono ai soggetti o alle autorità deputate a garantire loro tutela, pari a oltre il 70%, è ancora troppo elevata, e ciò indica che occorre incrementare gli sforzi, innanzitutto a livello di prevenzione, finalizzati a contrastare il fenomeno. Per quanto invece concerne la repressione penale in senso stretto, si vedrà come probabilmente sia la percezione – in parte corrispondente al vero, come si vedrà nel prosieguo – della non applicazione di pene e, prima ancora, misure cautelari effettivamente capaci di fermare gli *stalkers*, a disincentivare le vittime dal denunciare le condotte persecutorie subite.

2. CENNI COMPARATIVI: LO STALKING NEGLI ORDINAMENTI PENALI TEDESCO E SPAGNOLO

Da molteplici indagini criminologiche condotte all'estero²³, ed in particolare in Germania

²² ISTAT. *Stalking sulle donne*: Anno 2014, p. 7. Disponibile su: www.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019: precisamente, la rilevazione concerne il periodo precedente al 2009, da un lato, e gli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista (svolta nel corso del 2014), dall'altro.

²³ Ad esempio l'importante ricerca statistica condotta tra il 2002 e il 2004 dall'*Arbeitsgruppe Stalking* della *Technische Universität Darmstadt* su 551 vittime e 96 *stalkers* (i relativi risultati sono riportati e commentati altresì in HOFFMANN, J.; VOß, H. J.; WONDRAK, I. *Stalking in Deutschland*. Baden Baden: Nomos, 2006, p. 33ss.).



ed USA, si evince come il fenomeno dello *stalking* – quanto meno con riferimento ai paesi industrializzati occidentali – assuma connotati non molto dissimili in diversi contesti nazionali. Assume dunque particolare rilievo l'analisi delle norme penali, e altresì delle prassi giurisprudenziali, vigenti nei più importanti ordinamenti giuridici europei (e altresì nordamericani, ma per ragioni di sintesi non si tratterà dei medesimi).

Ai fini comparatistici sono connotate da particolare interesse le normative tedesca e spagnola, essendo la seconda una delle più recenti ad essere stata emanata (2015), mentre per quanto concerne la Germania, pur risalendo l'incriminazione dello *stalking* al 2007, trattasi del paese dell'Europa continentale ove negli ultimi anni lo *stalking* è stato maggiormente approfondito, sia a livello criminologico che strettamente penalistico²⁴.

Iniziando da quest'ultimo ordinamento, il legislatore tedesco ha proceduto circa due anni prima di quello italiano (con la 40. legge di riforma penale²⁵ del 22 marzo 2007), ad inserire nel testo punitivo una nuova fattispecie incriminatrice deputata alla repressione penale delle condotte persecutorie, e cioè quella di cui al § 238 *Strafgesetzbuch* (abbr. StGB), articolo rubricato “*Nachstellung*” (letteralmente “persecuzione”)²⁶.

La norma penale *de qua* dispone, al primo comma, che “Chiunque perseguita ostinatamente senza autorizzazione taluno, in modo tale da : 1. invadere la sua intimità spaziale, 2.tentare di contattarlo avvalendosi di mezzi di telecomunicazione o comunicazione o di terze persone, 3. rinunciare ad ordinazioni di merci o servizi a nome della persona offesa o indurre terze persone a interrompere i propri contatti con la stessa, mediante l'utilizzazione abusiva dei dati personali di quest'ultima, 4. minacciare la persona offesa o una

²⁴ Altro ordinamento giuridico che al riguardo assume particolare rilevanza è anche quello inglese, importante altresì in quanto modello di disciplina penale dello *stalking* in un sistema di *Common Law*, ma in questa sede non è possibile dedicarvi un'autonoma analisi: sia consentito nuovamente, all'uopo, il rinvio a MACRÌ, F. Atti persecutori (art. 612-bis). In: Cadoppi, A.; Canestrari, S.; Manna, A.; Papa, M. *Trattato di Diritto penale. Parte Speciale*. Vol. 10. Torino: UTET Giuridica, 2011, pp. 359 ss.

²⁵ In tedesco *Strafänderungsgesetz*.

²⁶ Reato collocato nel 18. *Abschnitt*, dedicato ai reati contro la libertà personale (“*Straftaten gegen die persönliche Freiheit*”) della codificazione tedesca.



persona a questa vicina di un danno alla vita, all'integrità fisica, alla salute o alla libertà, o 5. porre in essere una condotta analoga a quelle di cui ai nr. 1-4, e con tali condotte danneggia gravemente la qualità della vita della persona offesa, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la pena pecuniaria".

Sotto il profilo strutturale, trattasi di un delitto di evento (*Erfolgsdelikt*), ove quest'ultimo è dato dal "grave danneggiamento della qualità della vita della persona offesa", concetto abbastanza 'aperto', la cui potenzialmente infinita ampiezza applicativa dovrebbe essere circoscritta dalle cinque condotte vincolate numerate, cosa che in realtà - come verrà a breve dimostrato - avviene solo apparentemente.

Passando quindi a queste ultime, le prime quattro sono descritte con una tecnica maggiormente casistica rispetto a - come si vedrà a breve - la previsione incriminatrice del codice penale italiano, ma non pongono particolari problemi²⁷, salvo notare la non esemplare tassatività (che però, come vedremo, è quasi "obbligata" nel momento in cui s'intenda contrastare penalmente in modo effettivo il fenomeno dello stalking) del concetto di "invasione dell'intimità spaziale". È però sicuramente la quinta e ultima modalità commissiva del delitto di "*Nachstellung*" a presentare le maggiori criticità ermeneutiche, e altresì applicative: mediante la stessa, si include nell'area di punibilità ex § 238 StGB qualunque "condotta analoga a quelle di cui ai nr. 1-4", sempre che provochi un grave danneggiamento della qualità della vita della persona offesa". Considerando però che, all'evidenza, le quattro

²⁷ Procedendo quindi ad un'analisi più dettagliata delle stesse, la prima è data dall'invasione dell'intimità spaziale della persona offesa, mentre la seconda condotta tipizzata, mirata alle ipotesi prima ricomprese nel c.d. '*stalking* comunicativo', non pone invece particolari difficoltà ermeneutiche, essendo formulata in maniera tale da ricomprendere ogni contatto e ogni tentativo di contatto posto in essere dallo *stalker* nei confronti della vittima. Passando poi alla terza modalità commissiva di cui al § 238 StGB, la stessa - dalla connotazione forse troppo casistica - fa riferimento a due varianti entrambe caratterizzate dall'illecito utilizzo di dati personali della vittima, costituiti in particolare dal nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, oltre che da altri dati relativi alle preferenze e abitudini di consumo della persona offesa. La quarta condotta persecutoria tipizzata concerne invece la minaccia di un danno a beni giuridici rilevanti nei confronti della persona offesa o di altro soggetto ad essa vicino.



condotte vincolate appena analizzate non possano essere ‘riportate’ ad un comune denominatore, ne consegue che attraverso la presente clausola, il delitto *de quo* si configura quale reato di evento a condotta sostanzialmente libera²⁸.

Passando invece alla più recente tipizzazione dello stalking nell'ordinamento spagnolo, la stessa si deve alla *Ley Organica* 1/2015 (del 30 marzo 2015), con la quale il Legislatore di Madrid ha introdotto il nuovo art. 172-ter al *código penal* (d'ora in avanti: c.p.e.), il quale – in assenza di una rubrica legislativa (presente invece nel codice Rocco) – viene in dottrina e giurisprudenza etichettato, in alternativa a “stalking”, come delitto di *hostigamiento* (persecuzione) o di *acoso reiterado* (molestia/importunamento reiterato).

Sotto il profilo delle scelte di tipizzazione, la nuova fattispecie incriminatrice spagnola appare caratterizzata – soprattutto considerando l'elemento oggettivo del reato (condotte ed evento) – da molteplici analogie con quella tedesca di *Nachstellung* appena – sia pur sinteticamente – analizzata, al punto da potersi ragionevolmente assumere che il legislatore iberico abbia utilizzato la disciplina penale sullo stalking vigente in Germania quanto meno come un modello di tipizzazione da cui prendere le mosse (mentre maggiori sono le differenze, come si vedrà a breve mediante la tabella 2, con il “modello italiano”)²⁹.

L'art. 172-ter c.p.e, difatti, prevede una pena da 3 mesi a 2 anni reclusione – o in alternativa una consistente multa, per chiunque “molesta una persona realizzando in modo insistente e reiterato, e senza essere legalmente autorizzato, una delle seguenti condotte e, in tal modo, alteri gravemente la conduzione della vita quotidiana della stessa:

1. La vigili, perseguiti o cerchi la sua vicinanza fisica.

²⁸ Al riguardo occorre evidenziare come la presente disposizione non fosse contenuta nell'originario disegno di legge del governo federale, ma bensì venne aggiunta dalla commissione giustizia con l'espressa finalità di evitare ‘lacune della punibilità’ derivanti dalla molteplicità e varietà dei comportamenti persecutori meritevoli dello stigma dell'illiceità penale.

²⁹ Anche la pena massima - di 2 anni di reclusione - della fattispecie ex art. 172-ter c.p.e., peraltro, appare molto più vicina a quella prevista per lo stalking dal legislatore di Berlino (3 anni), che non a quella (5 anni) contemplata dal codice penale italiano.



2. Stabilisca o tenti di stabilire un contatto con la medesima mediante qualunque mezzo di comunicazione, o attraverso terze persone.

3. Acquisisca prodotti o merci, o contratti servizi, mediante l'uso indebito dei suoi [della vittima] dati personali, o faccia in modo che terze persone si pongano in contatto con lei.

4. Attenti contro la sua libertà o contro il suo patrimonio, o contro la libertà o patrimonio di un'altra persona a lei prossima”.

Siffatta elencazione, e segnatamente la parte contenente le prime tre tipologie di condotte moleste tipizzate, ricalca quasi fedelmente quella di cui al § 238 dello *Strafgesetzbuch*, sebbene vada indubbiamente evidenziata la rilevante differenza data dall'assenza, nella fattispecie delittuosa spagnola, della fondamentale – ai fini ermeneutici, ma soprattutto applicativi – clausola di analogia espressa (“o pone in essere altre condotte analoghe”) contemplata dal legislatore tedesco.

Per quanto concerne il delitto di cui all'ordinamento spagnolo, valgono dunque in buona sostanza le stesse considerazioni sulla possibile tensione con il principio di legalità/tassatività già viste per la norma incriminatrice tedesca, con la differenza – rilevante – data dall'assenza di una clausola di analogia espressa, e con le peculiarità derivanti dalla caratterizzazione, *ex art. 172-ter c.p.e.*, delle molestie quali “insistenti e reiterate”, anziché “ostinate” come nel § 238 StGB. Va però al riguardo menzionata, seppur solo nei suoi contenuti essenziali, una importante sentenza pronunciata nel maggio 2017 dal *Tribunal Supremo* di Madrid (titolare della funziona nomofilattica e massima istanza giurisdizionale in campo penale e civile, come la nostra Corte di Cassazione), la quale ha chiarito alcune importanti questioni interpretative relative alla condotta incriminata dalla previsione delittuosa di cui all'art. 172-ter c.p.e.³⁰. Con l'arresto *de quo*, l'Alta Corte spagnola ha cercato

³⁰ Trattasi della STS 324/2017, del *Pleno de la Sala Penal*, del 8 maggio 2017, il cui commento è reperibile online sul sito di informazione giuridica NOTICIAS JURIDICAS. *Primera sentencia del TS sobre el stalking: exige continuidad en el tiempo que oblige a la víctima a modificar su forma de vida*. Disponibile su: <http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11918-primera-sentencia-del-ts-sobre-el->



di porre dei 'paletti' tali da contenere le tendenze ad un'applicazione espansiva della fattispecie in commento, in ossequio al - espressamente menzionato - principio di *extrema ratio* dell'intervento penale: nel dettaglio ha statuito che non bastano, ai fini della rilevanza penale delle condotte moleste, una serie di episodi concentrati in pochi giorni e senza "nitide caratteristiche di continuità", i quali peraltro non comportino ripercussioni sulle abitudini di vita della vittima. Nel caso concreto, pertanto, ha ritenuto insussistente il reato in un caso concreto in cui - nell'arco temporale di 9 giorni - un marito aveva posto in essere quattro distinte condotte moleste nei confronti della divorzianda moglie³¹. All'uopo, il *Tribunal Supremo* ha affermato come condotte simili siano da ritenere "episodiche", e pertanto non rientranti nel paradigma criminoso della norma penale sullo stalking, aggiungendo altresì - pur menzionando teorie criminologiche per cui si potrebbe, ad esempio, parlare di stalking in presenza di 10 episodi molesti in un arco temporale di almeno un mese - come non sia possibile fissare in astratto delle soglie quantitative determinate, né con riferimento al numero minimo di condotte persecutorie, né per quanto riguarda il prolungamento temporale di queste ultime.

3. LA NORMATIVA ITALIANA ANTI-STALKING: IL DELITTO DI "ATTI PERSECUTORI" (ART. 612-BIS C.P.)

Come detto nel primo paragrafo, l'incriminazione dello stalking in Italia è stata sancita

[stalking:-exige-continuidad-en-el-tiempo-que-obligue-a-la-victima-a-modificar-su-forma-de-vida/;](#)

Consultato il: 10 ago. 2019.

³¹ Nel dettaglio: 1) il 22 maggio 2016 una serie di chiamate notturne senza risposta, accompagnate da messaggi contenenti la foto dell'avambraccio sanguinante dell'agente, con l'avvertimento del suo proposito di suicidarsi nel caso di perdurante mancata risposta; 2) il 23 maggio un tentativo di entrare nel domicilio della vittima suonando insistentemente al citofono, cessato solo per l'arrivo della polizia; 3) il 30 maggio una scenata con grida di fronte al domicilio della vittima; 4) il 31 maggio 2016, infine, un avvicinamento alla moglie presso il centro di educazione gestito da entrambi, con richiesta pressante di restituzione di un braccialetto.



dal d.l. n° 11 del 23 febbraio 2009, che ha introdotto nel testo punitivo del 1930 il nuovo art. 612-*bis* c.p., il cui 1° comma dispone che **“salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”**.

Di siffatta disciplina normativa, confrontata (nella sottostante tabella 2) con quella tedesca del 2007 e con quella spagnola del 2015, spicca innanzitutto la pena massima comparativamente molto severa, innalzata da 4 a 5 anni di reclusione dal d.l. n° 78/2013 (contro i 3 anni dello StGB ed i 2 del c.p.e.), sebbene si vedrà in seguito che la pena media irrogata si attesti di poco sopra l'anno di reclusione, riscontrandosi molto raramente l'irrogazione di pene ricadenti nella sub-cornice edittale superiore (da 2 anni e 9 mesi a 5 anni)³².

TABELLA 2: Le fattispecie penali di Italia, Germania e Spagna in materia di Stalking a confronto.

Principali elementi della fattispecie	Codice penale italiano (art. 612-bis)	<i>Strafgesetzbuch</i> tedesco (§ 238)	<i>Código penal</i> spagnolo (art. 172-ter)
PENA	Min: 6 mesi	Min: 1 mese	Min: 3 mesi
PER IPOTESI BASE	Max: 5 anni	Max: 3 anni	Max: 2 anni
(RECLUSIONE: ESTREMI EDITTALI)			

³² Si consideri, peraltro, la possibilità di elevare la pena oltre i 7 anni di reclusione in caso di vittima minore, uso di armi ecc.



CONDOTTA INCRIMINATA	minacciare o molestare la persona offesa	Perseguire la vittima in modo tale da: 1) invaderne l'intimità spaziale; 2) tentare di contattarla con vari mezzi; 3) utilizzarne i dati personali per ordinare merci ecc.; 4) minacciarla di un danno grave.	Molestare taluno con una delle seguenti condotte: 1) vigilanza, persecuzione ecc.; 2) tentando di comunicare con la medesima; 3) utilizzandone i dati personali per ordinare merci ecc.; 4) attentando a libertà o patrimonio di lei, o di persona vicina.
EVENT. CLAUSOLA DI ESTENSIONE 'ANALOGICA' DELLE CONDOTTE TIPIZZATE	NO	SI: porre in essere una condotta analoga a quelle di cui ai numeri da 1 a 4	NO
REQUISITO DI INSISTENZA / RIPETIZIONE DELLE CONDOTTE	SI: le minacce o molestie devono essere "reiterate"	SI: la persecuzione deve essere "ostinata"	SI: la persecuzione deve essere "ostinata"
EVENTUALE EVENTO / CONDIZIONE OBIETTIVA DI PUNIBILITÀ	SI: stato di ansia e di paura / timore per l'incolumità/costrizione a cambiare abitudini di vita.	SI: grave danneggiamento della qualità della vita della persona offesa.	SI: grave alterazione della conduzione della vita quotidiana della vittima.
PRINCIPALI FATTISPECIE AUTONOME / CIRCOSTANZIATE AGGRAVATE E LORO PENA MASSIMA	Max: 7 anni e 6 mesi Vittima minore, incinta, o disabile. Uso di armi. Max: 6 anni e 8 mesi Relazione affettiva o coniugale con la vittima. Uso di strumenti informatici.	Max: 5 anni Cagionare, con le condotte persecutorie, un pericolo di morte o gravi danni fisici alla vittima o a parente ecc. della suddetta.	Min.: 6 mesi (anziché 3) Vittima vulnerabile per ragioni di età, salute ecc. Min.: 12 mesi (anziché 3) La persona offesa è una di quelle menzionate dall'art. 173/2 (coniuge, partner affettivo, discendente ecc.)



REGIME DI PROCED.	REGOLA	QUERELA*(entro 6mesi)	QUERELA	QUERELA
EVENT. ECCEZIONI	D'UFFICIO: vittima disabile o connessione con delitto proced. d'ufficio.	minore, particolare interesse pubblico alla persecuzione.	D'UFFICIO: presenza di un particolare interesse pubblico alla persecuzione.	D'UFFICIO: la persona offesa è una di quelle menzionate dall'art. 173/2 (coniuge, discendente ecc.)

* La querela, contrariamente alla regola generale, è irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce reiterate gravi ex art. 612/2 c.p.

a. La fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis c.p.: l'elemento oggettivo.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, l'art. 612-bis c.p contempla – secondo la dottrina maggioritaria – un delitto di evento a condotta vincolata, ove la condotta deve possedere un duplice alternativo connotato e l'evento può essere di tre diverse tipologie. Va comunque menzionata la minoritaria tesi, sostenuta ad ogni modo da illustri giuristi, secondo la quale lo stato d'ansia o di paura ecc. costituirebbero in realtà condizioni obiettive di punibilità (e della quale si tratterà nel prosieguo)³³. Trattasi inoltre di c.d. “reato abituale”, in quanto per l'integrazione dello stesso è normativamente richiesta la realizzazione in distinti momenti di una pluralità di condotte di natura omogenea³⁴, consistenti in molestie o minacce reiterate produttive dei tre eventi tipizzati incidenti sulla sfera psichica o sulle abitudini di vita della persona offesa.

Iniziando dunque a trattare della condotta, la stessa anzitutto deve essere ‘reiterata’, configurandosi pertanto, con il presente requisito, un reato abituale³⁵. Una simile caratterizzazione della condotta, peraltro, è prevista – pur con diversa formulazione – altresì

³³ Ci si riferisce all'autorevole opinione di MANTOVANI, F. *Diritto penale: Parte speciale. I delitti contro la persona*. 6. ed. Padova: CEDAM, 2016, p. 361.

³⁴ Per maggiori approfondimenti sul tema, v., tra gli altri, FORNASARI, G. Reato abituale. In: *Enciclopedia giuridica*. Vol. XXVI. Roma: Treccani, 1991, p. 7.

³⁵ Nel quale, ad esempio, è esclusa la sussistenza dell'illecito in presenza di semplici manifestazioni di interesse o corteggiamento immediatamente interrotte di fronte all'esternazione della contraria volontà del destinatario.



nei codici penali tedesco e spagnolo.

Oltre ad essere 'reiterata', la condotta deve poi sostanziarsi, alternativamente, in minacce o molestie. Con riferimento al concetto di minaccia, ci si può avvalere senz'altro dell'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturata sul delitto di minaccia di cui all' art. 612 c.p., e altresì relativamente alla minaccia quale mezzo di costrizione nei delitti di "Violenza privata" (art. 610 c.p.), "Violenza sessuale" (art. 609-bis c.p.), ecc., per cui si intende per minaccia la prospettazione di un male dipendente dall'agente. All'uopo, un'importante questione ermeneutica da risolvere è quella relativa alla necessità o meno che il male prospettato sia ingiusto: appare comunque ragionevole escludere la necessità dell'ingiustizia del danno, se intesa quale contrarietà al diritto dello stesso (ad. es.: minaccia di una violenta aggressione fisica ecc.)³⁶, atteso che anche un danno non penalmente rilevante (quale la minaccia di adoperarsi, seppur non illecitamente, per danneggiare il tessuto di relazioni sociali della vittima), appare potenzialmente adatto a provocare quel perturbamento della vita privata della persona offesa su cui s'incentra il disvalore del reato *de quo*.

Relativamente alle condotte 'molestie', invece, va fatto senz'altro riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte sulla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., nella quale il concetto di "molestia" è stato identificato con il disturbo o l'interferenza dell'altrui vita privata o di relazione³⁷. Suddetta impostazione appare altresì adottabile per gli atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., atteso che questi ultimi rappresentino in sostanza una forma aggravata delle molestie di cui all'art. 660 c.p., sebbene opportunamente privati della necessità di essere realizzate in determinati luoghi o con determinati mezzi. Sul punto, peraltro, come si vedrà meglio nelle prossime pagine, va evidenziato come la Corte

³⁶ In tal senso MANTOVANI, F. *Diritto penale*: Parte speciale. I delitti contro la persona. 6. ed. Padova: CEDAM, 2016, p. 359.

³⁷ Al riguardo, tra gli altri, si rimanda a CADOPPI, A. Commento all'art. 609-bis c.p. In: CADOPPI, A (org.). *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*. 4. ed. Padova: CEDAM, 2006, pp. 451ss.; MUSACCHIO, V. *Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)*. Padova: CEDAM, 1999, p. 22 ss.



Costituzionale, con la sentenza n° 172 del 11 giugno 2014, nel dichiarare la conformità costituzionale della fattispecie in commento, abbia espressamente fatto riferimento, per le condotte minacciose e moleste, alla «ricca e risalente tradizione interpretativa delle fattispecie di cui agli artt. 612 (“Minaccia”) e 660 (“Molestia o disturbo alle persone”)»³⁸.

La mera realizzazione di condotte moleste o minacciose reiterate, però, non è sufficiente ai fini dell'integrazione del reato in esame, posto che l'art. 612-*bis* c.p richiede altresì la verifica di almeno uno dei seguenti tre eventi, i quali, ad avviso della letteratura dominante, devono essere causalmente³⁹ riconducibili ai comportamenti molesti e minacciosi:

1) Il cagionare, nel destinatario delle condotte, un **perdurante e grave stato di ansia o di paura**.

2) L'ingenerare nella vittima un **fondato timore per l'incolumità** propria o di un prossimo congiunto, o di persona a costei legata da relazione affettiva.

3) Il costringere il soggetto passivo ad **alterare le proprie abitudini di vita**.

Con riferimento a tale scelta di tipizzazione, autorevoli esponenti dottrinali hanno osservato come, piuttosto che far dipendere la rilevanza penale delle condotte persecutorie da eventi – come il perdurante e grave stato di ansia e di paura – di natura eminentemente psicologica, e dunque soggettiva, sarebbe stato preferibile per il legislatore richiedere semplicemente l'idoneità degli atti persecutori a provocare siffatte ripercussioni di natura psicologica: di tal guisa, infatti, «il giudizio di disvalore sarebbe stato incentrato sulla idoneità

³⁸ VALSECCHI, A. *La Corte Costituzionale fornisce alcuni importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, p. 1. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3163>; Consultato il: 10 ago. 2019.

³⁹ Sul punto è da evidenziare come la locuzione prescelta dal legislatore per sancire la necessità della sussistenza di un nesso causale (“in modo da cagionare”) non appaia del tutto ineccepibile, pur essendo sufficiente – ad avviso dello scrivente, ma non di un settore, pur minoritario, della dottrina – ad escludere ragionevolmente la natura di reato di pericolo della delitto *de quo*: al riguardo, però, il mero utilizzo del consueto verbo “cagionare” sarebbe senz'altro stato preferibile ai fini di una migliore precisione della formulazione normativa.



della condotta (dato maggiormente oggettivo) e non sull'effetto della condotta stessa sulla psiche della vittima (dato maggiormente soggettivo)»⁴⁰.

Prima di procedere ad un'analisi sintetica dei tre eventi tipizzati quali effetti delle reiterate condotte moleste o minacciose, va sottolineato come pregevole, sia pur minoritaria, dottrina sostenga che tali eventi non debbano considerarsi elementi costitutivi del reato, ma piuttosto condizioni obiettive di punibilità, posto che gli stessi non accentrano sé l'offesa del reato⁴¹.

Passando invece al **primo** dei tre effetti che, nel soggetto passivo, devono verificarsi quali conseguenze – in nesso eziologico con le seconde – delle molestie o minacce reiterate, richiedendo il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, il legislatore del 2009 ha verosimilmente inteso escludere dalla “portata incriminatrice” dell'art. 612-bis c.p. le condotte determinanti nella vittima uno stato di disagio psichico di portata circoscritta, o comunque di breve durata. L'uso degli aggettivi “grave” e “perdurante”, riferiti allo stato di ansia e di paura, è pertanto pienamente condivisibile, mentre invece alcune perplessità – che verranno approfondite nel successivo paragrafo - sorgono in relazione proprio ai concetti di “stato di ansia” e “stato di paura”, non corrispondendo (soprattutto il secondo) a precise categorie nosografiche o psichiatriche.

Il **secondo** evento è costituito invece dal “fondato timore [nella vittima] per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo [cioè sempre alla vittima]

⁴⁰ CADOPPI, A. Atti persecutori: una normativa necessaria. *Guida al diritto*. Milano, n. 19, pp. 49-54, 2009, p. 53.

⁴¹ Così MANTOVANI, F. *Diritto penale: Parte speciale. I delitti contro la persona*. 6. ed. Padova: CEDAM, 2016, p. 361. L'esimio Studioso, nel dettaglio, motiva suddetto orientamento argomentando che gli eventi in questione vanno qualificati alla stregua di condizioni obiettive di punibilità in quanto: «a) arricchiscono soltanto la sfera di offesa del reato, costituita dalla lesione dei beni giuridici operata dalle molestie e dalle minacce; b) dovendo gli eventi elementi costitutivi rientrare necessariamente nel dolo, a differenza degli eventi condizioni di punibilità (art. 44 c.p.), il richiedere nell'agente la rappresentazione e volontà del perdurante e grave stato di ansia o di paura, del fondato timore per l'incolumità della vittima o delle altre persone, indicate dall'art. 612-bis, o dell'alterazione delle abitudini di vita della vittima medesima, con la conseguente scusabilità dell'ignoranza o dell'errore in materia, comporterebbe nella pressoché totalità dei casi l'insussistenza del reato per difetto di dolo. E, quindi, un'interpretatio abrogans dell'art. 612-bis».



legata da relazione affettiva”. In questo caso il rischio di far dipendere la sussistenza del delitto dalle soggettive percezioni della persona offesa, pur mitigato dal requisito che il timore sia ‘fondato’, non è compensato da un condivisibile ampliamento della sfera di tutela delle vittime di *stalking*, atteso che in linea di massima i casi ivi contemplati appaiono agevolmente riconducibili alla nozione di “grave e perdurante stato di paura”, cioè al primo evento di cui si è appena trattato. Si è poi acutamente evidenziato come l’uso dell’aggettivo ‘fondato’ “sembri evocare comunque una valutazione sull’idoneità *ex ante* della condotta a suscitare timore in una persona ‘normale’, valutazione ovviamente poco compatibile con una fattispecie di danno”⁴².

Il **terzo** ed ultimo evento tipizzato nella fattispecie delittuosa dell’art. 612-*bis* c.p. è dato, infine, dalla costrizione della vittima “ad alterare le proprie abitudini di vita”. Tale requisito, che si ricollega ad una delle conseguenze maggiormente diffuse – secondo quanto attestato dai più autorevoli studi empirici – dei comportamenti persecutori, estende la sfera applicativa della figura criminosa in commento a condotte moleste e minacciose che, pur senza cagionare un grave stato di ansia o paura, incidono pesantemente sulla qualità della vita del destinatario delle stesse. Valgono, anche a proposito del concetto di “alterazione delle proprie abitudini di vita”, le stesse considerazioni critiche concernenti il rischio che la nozione suddetta comporti una criticabile ‘soggettivizzazione’ dell’illiceità penale degli atti persecutori: si auspica che al riguardo venga valorizzato l’uso del verbo ‘costringere’, onde pervenire ad una maggiore oggettivizzazione del concetto *de quo*.

Alla luce dell’analisi appena condotta della struttura oggettiva della fattispecie criminosa di “Atti persecutori”, si può affermare che trattasi di delitto di danno, e non di pericolo, in quanto ognuno dei tre eventi implica una effettiva lesione dei beni giuridici tutelati, e in particolare della tranquillità psicologica della persona offesa. Tale lesione appare

⁴² BRICHETTI, R.; PISTORELLI, L. Gli atti persecutori: Entra nel codice la molestia reiterata. *Guida al diritto*. Milano, n. 10, pp. 58ss, 2009, p. 61.



maggiormente evidente nel caso del primo evento (perdurante e grave stato di ansia o di paura), ma è comunque presente anche negli altri due, i quali comunque sono ricollegati ad una grave perturbazione della psiche del soggetto passivo, correlata ad un fondato timore per l'incolumità propria o dei prossimi congiunti in un caso, e ad una alterazione forzata delle proprie abitudini di vita nel secondo.

a.1. Segue: l'elemento soggettivo.

Relativamente all'approfondimento degli aspetti concernenti l'elemento soggettivo, gli stessi presentano sicuramente una minore complessità e delicatezza rispetto a quelli appena trattati con riferimento all'elemento oggettivo. Il delitto di "Atti persecutori" è infatti, con tutta evidenza, una fattispecie criminosa a dolo generico, nella quale cioè non è richiesta una particolare finalità o intenzione in capo al soggetto agente, ma solo la coscienza e volontà del fatto materiale tipico, il quale è stato appena analizzato nei suoi profili maggiormente rilevanti. In particolare, occorrerà che lo spettro rappresentativo dell'autore includa altresì la rappresentazione di uno dei tre eventi tipici quale conseguenza della condotta persecutoria. All'uopo è da ricordare, comunque, la minoritaria tesi dottrinale per cui – essendo in molti casi particolarmente arduo il raggiungimento della prova di una siffatta rappresentazione, sarebbe più congruo configurare lo stato di ansia e di paura, e gli altri due effetti della condotta richiesti dalla norma incriminatrice ex art. 612-bis c.p., quali condizioni obiettive di punibilità, anziché eventi⁴³.

Introdurre in via esegetica, al riguardo, la necessità del perseguimento una finalità 'persecutoria' da parte dello *stalker*, pur ravvisandosi la suddetta in numerosi casi, sarebbe una scelta del tutto incongrua, posto che gli studi empirici maggiormente accreditati – in

⁴³ MANTOVANI, F. *Diritto penale*: Parte speciale. I delitti contro la persona. 6. ed. Padova: CEDAM, 2016, p. 361.



parte citati in sede di approfondimento criminologico - dimostrano che gli scopi perseguiti dagli *stalkers* possano essere i più disparati - e in taluni casi neanche censurabili in sé - senza che ciò incida sull'effettivo disvalore penalistico delle condotte persecutorie.

b. I dubbi di costituzionalità per lesione del principio di tassatività, e la sentenza della Corte Costituzionale n° 172 del 11 giugno 2014.

Come emerso dal paragrafo precedente, talune delle scelte di tipizzazione operate dal legislatore del 2009 in sede di incriminazione delle condotte di stalking a mezzo del delitto di "Atti persecutori" di cui all'art. 612-*bis* c.p., tendono a porsi in tensione con le esigenze di determinatezza e tassatività della norma penale scaturenti dal principio di legalità, costituzionalmente prescritto dall'art. 25, comma 2 Cost.

L'accoglienza della nuova norma incriminatrice da parte di gran parte della dottrina penalistica, peraltro, è stata assolutamente negativa, e ciò in particolare nei primi anni di vigenza (2009-2011 soprattutto), obiettandosi da parte di numerosi autorevoli penalisti da un lato la vaghezza di molti dei concetti utilizzati dal legislatore del 2009 in sede di tipizzazione della figura criminosa di cui all'art. 612-*bis* c.p.⁴⁴, e dall'altro «la difficile *provabilità* empirica degli eventi che la norma scolpisce in funzione tipicizzante»⁴⁵.

I concetti sui quali si sono concentrati gli strali critici della letteratura di settore sono, *in primis*, concernenti la descrizione degli eventi dalla cui verifica, quali effetti delle molestie o minacce reiterate, dipende la rilevanza penale delle condotte di stalking, e dunque

⁴⁴ Al riguardo si consideri, innanzitutto, lo studio monografico di MAUGERI, Anna Maria. *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*. Torino: Giappichelli, 2010, p. 148 ss.

⁴⁵ Così ALBERICO, A. La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, pp. 1-15, 2011, p. 1. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Stalking%20Alberico.pdf>; Consultato il: 10 ago. 2019.



lo “stato d'ansia”, lo “stato di paura”, il “fondato timore”, ed ovviamente le “abitudini di vita”⁴⁶. Ulteriori profili di criticità, in aggiunta, sono stati ravvisati da diversi giuristi in relazione all'individuazione dell'esatto significato dell'espressione “condotte reiterate”, sebbene ad avviso dello scrivente lo stesso non ponga le medesime problematicità delle nozioni in precedenza menzionate, dovendo richiedersi all'uopo almeno due comportamenti persecutori, e potendo l'eventuale tensione con il principio di offensività – nel caso di fattispecie concrete caratterizzate da due sole molestie e/o minacce – essere evitata attraverso un'adeguata valorizzazione delle note descrittive degli eventi che devono essere cagionati dalle condotte (ad esempio, lo stato di ansia o di paura, *ex art. 612-bis c.p.*, deve essere “grave e perdurante”)⁴⁷.

Focalizzando l'attenzione sui tre eventi tipizzati, e sulla formulazione dei medesimi, va innanzitutto evidenziato come l'uso degli aggettivi “grave” e “perdurante”, riferiti allo stato di ansia e di paura, sia senz'altro pienamente condivisibile, conferendo gli stessi un più netto profilo di “offensività” alla figura criminosa in commento, mentre invece alcune perplessità sorgono in relazione ai concetti di “stato di ansia” e “stato di paura”, non corrispondendo (soprattutto il secondo) a precise categorie nosografiche o psichiatriche. e presentando

⁴⁶ Per quanto concerne l'ampio settore dottrinale che ha espresso incisive critiche alle scelte di tipizzazione del legislatore del 2009 cristallizzate nella previsione incriminatrice *de qua*, v. ALBERICO, A. La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, pp. 1-15, 2011, p. 2 ss. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Stalking%20Alberico.pdf>; Consultato il: 10 ago. 2019; FIANDACA, G.; MUSCO, E. *Diritto penale: Parte speciale*. Vol. 2, tomo 1: i delitti contro la persona. 4. ed., Bologna: Zanichelli, 2013, p. 224 ss.; LO MONTE, E. Una nuova figura criminosa: lo 'stalking' (art. 612-bis c.p.), ovvero l'ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo”. *Indice penale*. Vol. 13, n. 2, pp. 479-508, 2010; MAFFEO, V. Il nuovo delitto di atti persecutori” (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009). *Cassazione penale*. Vol. 49, n. 7-8 pp. 2719-2729, 2009; SARNO, F. *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*. Milano: Giuffrè, 2010, p. 64 ss. Sia peraltro consentito evidenziare la distinta posizione, favorevole sin dall'inizio all'emanazione della nuova norma incriminatrice, pur con talune riserve critiche, di MACRÌ, F. Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”. *Diritto penale e processo*. Milano, n. 7, pp. 815-827, 2009, p. 825 ss.

⁴⁷ In argomento v., con posizioni molto più critiche sulla formulazione della fattispecie rispetto allo scrivente, LO MONTE, E. L'individuazione delle “condotte reiterate” (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali. *Cassazione penale*. Vol. 51, n. 1, pp. 158-167, 2011, p. 159ss.



entrambe il rischio di far dipendere la sussistenza del reato dalle soggettive percezioni del soggetto passivo. Va però considerato, a tal proposito, che il concetto stesso di stalking – come si è visto nella breve trattazione criminologica – rimanda, seppur parzialmente, alle soggettive percezioni della vittima; si tenga presente inoltre, in aggiunta, come nelle normative penali in materia di altri importanti ordinamenti giuridici – quali Germania e Spagna, analizzati in questa sede, ma anche altri – non si rinvengano affatto concetti maggiormente determinati, il che è probabilmente dovuto alla multiforme e variegata caratterizzazione criminologica del fenomeno *de quo*. Ed è invero la stessa dottrina – *rectius*, alcuni esponenti della stessa – espressasi in senso incisivamente critico nei confronti della formulazione dell'art. 612-*bis* c.p., ad avere affermato come «a ben vedere, la *porosità* della struttura linguistica sembra ricollegarsi alle stesse intrinseche incertezze ontologiche del fenomeno considerato»⁴⁸

Si ritiene, all'uopo, che un'esegesi “olistica” della fattispecie nel suo complesso, con particolare valorizzazione dei requisiti della reiterazione e del carattere molesto o minaccioso della condotta, possa comunque assicurare quel *minimum* 'garantista' costituzionalmente doveroso in termini di rispetto del principio di legalità-tassatività / legalità-determinatezza: il che peraltro pare essersi – quanto meno in buona parte – verificatosi nell'implementazione giurisprudenziale della figura criminosa di cui all'art. 612-*bis* c.p. Ed è del resto in tal senso che si è espressa – come a breve si vedrà più nel dettaglio – la Consulta con la sentenza n° 172/2014, asserendo la necessità di adottare un metodo interpretativo “integrato” e “sistemico” per valutare la determinatezza del delitto di “Atti persecutori”, evitando quindi di considerare ogni singolo elemento della fattispecie isolatamente, e slegato da tutti gli altri. Del resto l'unica soluzione che avrebbe spazzato via

⁴⁸ L'affermazione è di ALBERICO, A. La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, pp. 1-15, 2011, p. 2. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Stalking%20Alberico.pdf>; Consultato il: 10 ago. 2019.



ogni possibile dubbio sarebbe stata quella di richiedere l'insorgenza nella vittima di una patologia psichiatrica o di altro evento altrettanto 'tassativo', la quale però - senza considerare la possibile sovrapposizione con la fattispecie di lesioni - avrebbe inaccettabilmente ristretto la tutela delle vittime di *stalking* a pochi casi limite.

Va comunque sottolineato che, quanto meno dal 2011 in poi, le voci critiche nella comunità accademica nei confronti del delitto *de quo* – pur non scomparendo – si sono senz'altro affievolite, verosimilmente per il convergere, tra gli altri, dei seguenti tre fattori:

1) Una prassi applicativa orientata – come si vedrà nel paragrafo *ad hoc* – a tenere sovente in attenta considerazione anche le esigenze di garanzia dell'autore del reato, così come i principi di offensività ed *extrema ratio* in relazione ad ipotesi – quali il corteggiamento maldestro – per le quali svariati commentatori, nel primo periodo di vigenza dell'art. 612-*bis* c.p., avevano sottolineato il rischio di un'incongrua estensione dell'area delle condotte penalmente rilevante. Da osservare altresì, sotto il profilo sanzionatorio (come si vedrà meglio a breve), la chiara tendenza degli organi giudicanti – registrata dalle statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia – ad irrogare in concreto pene quasi sempre lontane dal massimo edittale contemplato dall'art. 612-*bis* c.p. (attualmente 5 anni di reclusione, 4 invece fino all'entrata in vigore del d.l. n° 78/2013), con una media di poco superiore all'anno di reclusione.

2) L'importante ruolo svolto dall'applicazione di misure cautelari, pene, e altresì dell'istituto dell'ammonimento – anch'esso oggetto di approfondimento nel prosieguo della trattazione – fondati sulla violazione (presunta o accertata) dell'art. 612-*bis* c.p. ai fini della prevenzione di potenziali gravissimi atti – fino al femicidio – di violenza contro le donne. Come si è visto in sede di approfondimento criminologico, difatti, la netta maggioranza dei procedimenti penali per “Atti persecutori” concerne condotte di *stalking* perpetrate da ex-partner sentimentali di sesso maschile contro donne 'colpevoli' di aver interrotto la relazione sentimentale con i medesimi. In molti di queste ipotesi, peraltro, i comportamenti denunciati



e/o accertati (pedinamenti, continui tentativi di comunicazione, gravi minacce) in assenza del delitto di cui all'art. 612-*bis* - il cui massimo edittale consente l'applicazione di tutte le misure cautelari - non avrebbero consentito all'Autorità Giudiziaria di intervenire con misure efficaci al fine di tutelare adeguatamente le vittime dal rischio, spesso tradottosi in tragica realtà, di *escalation* criminale dello *stalker*.

3) La sentenza della Corte Costituzionale n° 172/2014, la quale sarà a breve oggetto di analisi, che ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-*bis* c.p., per violazione del principio di determinatezza di cui all'art. 25, comma 2°, Cost.

Come preannunciato, sulla questione è infine nel 2014 intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n° 172 del 14 giugno 2014⁴⁹. La Consulta è stata all'uopo chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-*bis* c.p. sollevata dal Tribunale di Trapani in relazione al principio di legalità-determinatezza di cui all'art. 25, comma 2 Cost. Il giudice rimettente, più nel dettaglio, aveva ritenuto - allineandosi all'opinione espressa dall'ampio settore dottrinale summenzionato - che la previsione delittuosa impugnata non definisse «in modo sufficientemente determinato il *minimum* della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante»⁵⁰. Ulteriori perplessità, in aggiunta, venivano espresse sulla determinatezza del concetto di “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, e altresì dei criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi «fondato». Da ultimo, veniva altresì messa in dubbio la conformità al principio di cui all'art. 25, comma 2 Cost., del concetto di “abitudini di vita”, di cui il legislatore del 2009 non avrebbe delimitato in modo

⁴⁹ ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza 11 giugno 2014, n° 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Disponibile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>; Consultata: 10 ago. 2019.

⁵⁰ ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza 11 giugno 2014, n° 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Disponibile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>; Consultata: 10 ago. 2019. V. al riguardo il commento di VALSECCHI, A. *La Corte Costituzionale fornisce alcuni importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, p. 1. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3163>; Consultato il: 10 ago. 2019.



soddisfacente i confini di applicabilità.

La Consulta, però, ha dimostrato nella sentenza in commento di non condividere affatto i dubbi di costituzionalità manifestati dall'organo rimettente, affermando come tutti i concetti “a rischio di indeterminatezza” menzionati nel ricorso, una volta considerati con un metodo “integrato” e “sistemico”, e cioè collegando ogni elemento costitutivo della fattispecie criminosa con tutti gli altri dalla stessa contemplata, e con la disciplina in cui questa si inserisce, appaiano conformi alla disposizione costituzionale di cui all'art. 25, comma 2⁵¹.

Entrando più nel dettaglio, la Corte Costituzionale ha evidenziato come, in riferimento alla condotta di minaccia e molestia, la lunga tradizione applicativa dei reati di cui agli artt. 612 e 660 c.p. dimostri la piena corrispondenza della descrizione legislativa a «comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella realtà»⁵². Relativamente alla necessità, sancita nell'art. 612-*bis* c.p., che le minacce e/o le molestie siano “reiterate”, il Giudice delle leggi ha sottolineato l'importanza di tale requisito al fine di caratterizzare in modo pregnante (rispetto ad es. al delitto di “Minaccia”) il disvalore degli “Atti persecutori”, facendo altresì riferimento – onde rafforzare le argomentazioni a sostegno della determinatezza della formulazione legislativa – al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale il delitto *de quo* sarebbe da qualificare come reato abituale di evento.

La Consulta, poi, ha sottolineato come il ricorso legislativo ad una enunciazione sintetica della fattispecie incriminatrice, anziché ad una tecnica analitica di elencazione delle condotte sanzionate «non comporta, di per sé, un vizio di indeterminatezza, purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un

⁵¹ VALSECCHI, A. *La Corte Costituzionale fornisce alcuni importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, p. 1. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3163>; Consultato il: 10 ago. 2019.

⁵² ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza 11 giugno 2014, n° 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Disponibile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>; Consultata: 10 ago. 2019.



significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato»⁵³, cosa che secondo la Corte avviene in relazione al delitto di "Atti persecutori"; viene inoltre fatto riferimento, all'uopo, alla – già approfondita in sede di analisi comparatistica – clausola "ad analogia esplicita" inserita dal legislatore tedesco del 2007 nel §238 StGB (cioè la norma deputata a sanzionare penalmente le condotte di stalking in Germania).

Successivamente, la Corte Costituzionale si sofferma sulla caratterizzazione quale "grave e perdurante" dell'evento dato dallo stato di ansia o di paura, riconoscendo come la stessa svolga la condivisibile funzione di «circoscrivere ulteriormente l'area dell'incriminazione, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima»⁵⁴.

Da ultimo, anche relativamente alla nozione di "abitudini di vita" il Giudice delle leggi ha rigettato le argomentazioni proposte dal Tribunale di Trapani, osservando come con la stessa il legislatore abbia fatto «un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria»⁵⁵.

c. Le circostanze aggravanti degli "Atti persecutori" ed il regime di procedibilità.

L'art. 612-bis c.p. prevede svariate circostanze aggravanti, le quali sono caratterizzate da una tale ampiezza applicativa da riservare l'applicazione della fattispecie 'semplice' di cui al

⁵³ ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza 11 giugno 2014, n° 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Disponibile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>; Consultata: 10 ago. 2019.

⁵⁴ ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza 11 giugno 2014, n° 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Disponibile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>; Consultata: 10 ago. 2019.

⁵⁵ ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza 11 giugno 2014, n° 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Disponibile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>; Consultata: 10 ago. 2019.



primo comma ad un gruppo ‘minoritario’ di ipotesi di atti persecutori, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che – come dimostra la più volte menzionata indagine del Ministero della Giustizia sui processi per stalking negli anni 2010-12 – i comportamenti persecutori sottoposti al vaglio della giustizia penale sono, in netta maggioranza, perpetrati da uomini contro partner o ex partner sentimentali di sesso femminile-.

Più analiticamente, il comma secondo della previsione incriminatrice *de qua* contempla l’incremento fino ad un terzo della pena innanzitutto per i casi in cui l’autore sia il “coniuge, anche separato o divorziato” o “persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”⁵⁶. A seguito dell’entrata in vigore del d.l n° 93, del 14 agosto 2013 (convertito nella l. n° 119/2013), il secondo comma dell’art. 612-*bis* c.p prevede altresì il medesimo inasprimento di pena nelle ipotesi di molestie o minacce persecutorie commesse attraverso strumenti informatici o telematici: al riguardo non possono tacersi le perplessità sulla congruità di siffatta scelta legislativa, posto che lo stalking informatico o telematico non appare in quanto tale caratterizzato – in astratto – da un maggiore disvalore rispetto alle altre ipotesi di stalking.

Minori sono invece le criticità derivanti dalle circostanze di cui al terzo comma, le quali prevedono un innalzamento sanzionatorio fino alla metà qualora il fatto sia commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile ai sensi dell’art. 3 l. 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata: trattasi di ipotesi aggravanti già ampiamente diffuse nella legislazione penale italiana.

Va poi fatto cenno alla clausola di riserva “salvo che costituisca più grave reato” contemplata in esordio della norma incriminatrice *de qua*, che nella prassi applicativa è stata

⁵⁶ Va segnalato, al riguardo, come fino all’entrata in vigore del d.l. n° 93, del 14 agosto 2013, la circostanza aggravante in questione si applicasse solo agli ex-coniugi ed agli ex-partner affettivi, con esclusione di quelli attuali: ciò, in astratto senz’altro incongruo, era probabilmente dovuto all’intento di evitare interferenze con la fattispecie di “Maltrattamenti contro familiari o conviventi” di cui all’art. 572 c.p., sotto la quale si ritenevano sussumibili tali ipotesi concrete.



chiamata in causa unicamente con riferimento al possibile concorso apparente con il delitto di “Maltrattamenti in famiglia” (art. 572 c.p.): le questioni correlate, comunque, verranno trattate nella sezione dedicata a quest'ultima fattispecie criminosa.

Passando invece al regime di procedibilità, va rilevato come sullo stesso abbia profondamente il già più volte citato d.l n° 93, del 14 agosto 2013 (convertito nella l. n° 119/2013). Originariamente, invero, si prevedeva un ordinario regime di procedibilità a querela, pur con l'estensione del termine per la proposizione a sei mesi (rispetto ai tre mesi di cui alla regola generale dell'art. 124, comma 1 c.p.) in analogia col delitto di “Violenza sessuale” (art. 609-*bis* c.p.), salvo la procedibilità d'ufficio in caso di fatto commesso nei confronti di soggetto disabile o minore, oppure di connessione con altro delitto procedibile d'ufficio.

Il legislatore del 2013, a seguito di forti pressioni provenienti da numerosi operatori del settore, ed associazioni a tutela dei diritti delle donne vittime di violenza, affinché si tenesse presente la circostanza che in molti casi le vittime di stalking sono restie a querelare, oppure rimettono la querela, in quanto soggette a gravi minacce, ha optato per una modifica al regime di cui sopra. Tale intervento, però, si potrebbe definire una “mediazione” rispetto all'adozione di soluzioni più radicali come il sancire l'irrevocabilità della querela (in analogia a quanto disposto per i delitti sessuali dall'art. 609-*septies*, comma 3 c.p.) o, ancor di più, la trasformazione degli “Atti persecutori” in delitto procedibile *ex officio*. L'opzione legislativa adottata, alla fine, riflette il tentativo di contemperare le esigenze di tutela delle vittime nei casi più gravi con quella di non intaccare la libertà di remissione della querela, anche per esigenze di deflazione, nelle ipotesi meno gravi – se non addirittura 'bagatellari' – di stalking⁵⁷. L'attuale ultimo comma dell'art. 612-*bis* c.p., pertanto, prevede innanzitutto che la

⁵⁷ Sebbene per molte di siffatte ipotesi meno gravi di atti persecutori, le esigenze di deflazione e contenimento del contenzioso penale dovrebbero essere assicurate, ancora più a monte, dall'applicazione dell'istituto dell'ammonimento del questore, di cui si tratterà più nel dettaglio nel successivo paragrafo.



remissione della querela sia sì consentita, ma solo in sede processuale, e questo – nell'intenzione del legislatore – probabilmente per garantire un maggiore controllo su eventuali indebite pressioni subite dalla persona offesa da parte del presunto *stalker*, o di persone a costui riconducibili. In aggiunta, il legislatore del 2013 ha disposto che, qualora i comportamenti persecutori siano consistiti in minacce reiterate commesse nei modi di cui all'art. 612, comma 2 c.p. (c.d. “minaccia grave”), e cioè a danno di persona in stato di infermità, con armi, da persona travisata, da più di cinque persone riunite ecc., la **querela** eventualmente proposta sia **irrevocabile**.

4. L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE

La disposizione di cui all'art. 8 d.l. 11/2009, cioè del medesimo provvedimento legislativo con cui sono state incriminate le condotte di stalking, ha introdotto l'innovativo istituto del c.d. “ammonimento del questore”, statuendo (al primo comma) che «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-*bis* c.p., la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta». Siffatta normativa, inoltre, è rimasta sostanzialmente immutata fino ad oggi, subendo unicamente una marginale modifica ad opera del d.l. n° 93/2013.

Sin dall'inizio l'ammonimento del questore è apparso alla stregua di un innovativo strumento preventivo di tutela “pre-penale” estendibile auspicabilmente, ove ciò si rivelasse potenzialmente proficuo, anche a fattispecie criminose diverse, cosa che è infatti avvenuta, ad esempio con la recente legge n° 71 del 29 maggio 2017 sul c.d. “cyberbullismo”⁵⁸.

⁵⁸ L'art. 7 del presente atto normativo, invero, dispone – con espresso rinvio alla disciplina in materia di “Atti persecutori” che ci si appresta ad esplicitare – che «fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante



Per quanto concerne la concreta disciplina dell'ammonimento, il riferimento espresso al soggetto passivo delle condotte persecutorie esclude pacificamente la possibilità che ad altri soggetti, normalmente persone vicine alla vittima, spetti il potere di attivare il procedimento monitorio.

Un'altra criticità rilevante da segnalare, in relazione alla disciplina di cui all'art. 8 d.l. 11/2009, è poi quella avente ad oggetto l'individuazione del questore competente ai fini dell'ammonimento dell'autore delle condotte moleste. Al riguardo, nel silenzio della legge in esame, si potrebbe teoricamente sostenere la competenza del questore del luogo di perpetrazione delle attività persecutorie, o comunque di quelle di maggiore rilievo in caso di pluralità spaziale, o del questore del luogo in cui il soggetto passivo abbia formulato la domanda, o del questore del luogo di residenza o domicilio dell'autore, o della persona offesa. Al riguardo, valorizzando l'esigenza di facilitare l'attività del questore nel reperimento delle fonti di prova, e richiamando altresì la normativa in materia di procedimento di prevenzione di cui all'art. 4 l. 1423/1956 e agli artt. 2 e 2-bis l. 575/1965, si può affermare la competenza del questore del luogo di dimora dell'interessato, inteso non tanto in senso formalistico-anagrafico, quanto piuttosto come «ambito geografico-ambientale in cui la persona opera le sue condotte pericolose»⁵⁹.

Proseguendo nell'analisi della previsione normativa *de qua*, il comma secondo della medesima dispone che «il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere

la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni».

⁵⁹ Così MARANDOLA, A. I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking. *Diritto penale e processo*. Milano, n. 8. pp. 946-972, 2009, p. 963. Si tenga presente, comunque, che – anche in considerazione dei moderni mezzi tecnologicamente avanzati di comunicazione – spesso le ingerenze persecutorie saranno localizzate in una pluralità di ambiti spaziali, per cui occorrerà selezionare il luogo in cui si sono verificate le molestie di maggiore consistenza criminosa.



una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale».

Il legislatore ha predisposto, all'uopo, un procedimento monitorio snello e poco formalizzato, tutto improntato alle esigenze specialpreventive e di deflazione processuale, il quale si traduce, una volta che il questore abbia verificato la fondatezza delle doglianze della persona offesa, in un' intimazione orale rivolta allo *stalker*, e della quale viene redatto apposito processo verbale. L'oggetto dell'ammonizione è descritto normativamente in modo molto generico come "invito a tenere una condotta conforme alla legge": più appropriatamente, si è rilevato come lo stesso dovrebbe tradursi in «uno specifico invito a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente in adesione al precetto contenuto nell'art. 612-bis c.p.»⁶⁰.

Da ultimo, gli ultimi commi (terzo e quarto) dell'art. 8 del decreto in commento, prevedono – rispettivamente – che «la pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo» e che «si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo». In suddette disposizioni sono 'scolpiti' gli effetti giuridico-penali che conseguono alla protrazione delle molestie o minacce assillanti da parte del soggetto già ammonito⁶¹.

⁶⁰ Così BRICHETTI, R.; PISTORELLI, L. Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela. *Guida al diritto*. Milano, n. 10, pp. 69ss, 2009.

⁶¹ Un nodo problematico che il legislatore *in subiecta materia* non ha sciolto concerne l'esatta delimitazione esegetica del concetto di "fatto commesso da soggetto già ammonito", il quale – considerando anche la non tassativa descrizione del contenuto dell'ammonimento già esaminata – potrebbe essere soggetto, quanto meno, a due distinte ricostruzioni ermeneutiche. Una prima lettura, più estensiva, porterebbe ad applicare le due conseguenze negative summenzionate anche nei casi di non identità delle persone offese dagli atti persecutori commessi prima e dopo il completamento del procedimento monitorio, mentre una seconda esegesi, maggiormente restrittiva, riserverebbe tali conseguenze ai soli *stalker* che persistano nelle molestie assillanti ai danni del medesimo soggetto passivo. Tra le due alternative, comunque, appare preferibile quella restrittiva che richiede l'identità dell'offeso, con particolare riferimento all'opportunità che il secondo soggetto passivo non venga privato del potere di scegliere o meno se attivare il meccanismo di persecuzione penale, ritenendosi pur tuttavia auspicabile che, nell'eventualità di una sentenza di condanna per "Atti persecutori" nei confronti di soggetto già ammonito per molestie a danno di altra persona, il giudice tenga



All'intimato che non si conformi all'ammonimento del questore si applicherà dunque innanzitutto una specifica circostanza aggravante ad effetto comune, con la possibilità per il giudice di incrementare la pena fino a un terzo (quindi fino a un massimo di 6 anni e 8 mesi). L'aggravante in questione, peraltro, avrebbe ricevuto più appropriata collocazione nel corpus dell'art. 612-*bis* c.p., anziché nella norma *de qua*.

Da ultimo, la prosecuzione dei comportamenti persecutori da parte dello *stalker* successivamente all'adozione, a suo carico, del provvedimento monitorio di cui all'art. 8 d.l. 11/2009, renderà le condotte illecite realizzate dallo stesso perseguibili d'ufficio. In siffatti gravi casi, dunque, il legislatore ha ritenuto opportuno sottrarre il potere di scelta in ordine all'attivazione dell'intervento penale alla persona offesa, la quale comunque, nell'ipotesi di specie, si è già rivolta agli organi di pubblica sicurezza per essere protetta dalle molestie e/o minacce reiterate del soggetto attivo.

5. UNO SGUARDO AD ALCUNI INTERESSANTI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI RELATIVI AL DELITTO DI CUI ALL'ART. 612-BIS C.P.

Come si è visto, i procedimenti penali per “Atti persecutori” sono costantemente aumentati nel triennio 2010-2012, e tutto lascia pensare che – negli anni successivi – il numero degli stessi, pur magari in maniera non totalmente continuativa, si sia ulteriormente incrementato. Pur non potendosi diffondere nella trattazione di tutti i principali orientamenti della giurisprudenza - e segnatamente di quella di legittimità – concernenti il delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p., è però d'obbligo menzionare sinteticamente i contenuti di alcuni dei principali arresti della Suprema Corte al riguardo, e soprattutto di quelli successivi alla già commentata sentenza della Corte Costituzionale n° 172 del 14 giugno 2014.

conto in sede di commisurazione della pena del disprezzo mostrato dal condannato nei confronti delle autorità di polizia.



Iniziando dall'esegesi giurisprudenziale del requisito della “reiterazione” delle condotte tipizzate dall'art. 612-*bis* c.p. - e cioè molestie o minacce – la stessa si è consolidata nel senso auspicato dalla dottrina maggioritaria, avendo da ultimo la Suprema Corte, con la recente sentenza n° 35588 del 19 luglio 2017 della sezione V, ribadito come integri il delitto *de quo* anche la realizzazione di due sole condotte tra quelle tipizzate dalla norma incriminatrice⁶². Relativamente all'arco di tempo nel quale si devono estrinsecare le molestie o minacce, si è affermato di recente un orientamento della Corte di Nomofilachia per cui – all'opposto della menzionata impostazione accolta dal *Tribunal Supremo* spagnolo per il corrispondente reato di cui all'art. 172-*ter* c.p.e.⁶³ - anche una serie di condotte ripetute in un ristretto arco temporale può assumere rilevanza *ex art.* 612-*bis* c.p. La sezione V difatti, con la recentissima sentenza n° 104 del 3 gennaio 2018, ha ribadito il principio per cui la fattispecie criminosa in esame è configurabile altresì quando «le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto (anche nell'arco di una sola giornata), a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice», ponendosi sulla falsariga di quanto già statuito nelle pronunce – sempre della stessa sezione – n° 18646 del 17 febbraio 2017, e n° 38306 del 13 giugno 2016⁶⁴.

Per quanto riguarda poi l'evento dato dal “grave e perdurante stato di ansia o di paura”, assume rilievo, tra le altre, la sentenza della Corte di Cassazione – sempre sezione V - n° 45184 del 11

⁶² ITALIA. Cassazione. (Sezione V). Ricorso ordinario n° 35588. 19 luglio 2017. P.L. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019, che cita altresì la conforme ITALIA. Cassazione. (Sezione V). Ricorso ordinario n° 46331. 5 giugno 2013. D.V. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.

⁶³ In base alla quale occorrerebbe una certa estensione nel tempo delle condotte persecutorie, escludendosi invece la sussistenza del delitto in caso di comportamenti “episodici”: al riguardo, comunque, si rimanda per approfondimenti al paragrafo dedicato ai “cenni comparatistici”.

⁶⁴ ITALIA. Cassazione (Sezione V). Ricorso ordinario n° 104. 3 gennaio 2018. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019; ITALIA. Cassazione (Sezione V). Ricorso ordinario n° 18646. 17 febbraio 2017. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019; ITALIA. Cassazione. (Sezione V). Ricorso ordinario n° 38306. 13 giugno 2016. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.



novembre 2015⁶⁵, la quale si pone nel solco dell'impostazione “non nosografica” accolta dalla Consulta con la più volte menzionata sentenza n° 172/2014, con la quale è stata confermata la condanna per “Atti persecutori” a carico di un soggetto ritenuto responsabile di reiterate molestie – inquadabili criminologicamente nel stalking c.d. “vigilante” e in quello “comunicativo” - ai danni della figlia di un uomo (all'epoca deceduto) che in passato aveva intrecciato una relazione extraconiugale con la moglie dello *stalker*. La persona offesa, nel caso di specie, al momento delle condotte addebitate al ricorrente già versava in uno stato di sofferenza emotiva a causa della morte del padre, e la difesa aveva – tra le altre doglianze – argomentato come fosse il suddetto evento luttuoso l'unica causa del grave stato di ansia e di paura riscontrato dalle corti territoriali, ed inoltre come occorresse provare la sussistenza di «forme patologiche caratterizzate dallo stress e specificamente riconoscibili proprio come conseguenza del tipo di comportamenti incriminati, le quali, sebbene non compiutamente codificate, trovano riscontro nella letteratura medica e che, quindi, un'interpretazione corretta, ed in linea con gli intenti del legislatore, imporrebbe di considerare l'evento del grave disagio psichico (...) come una forma patologica contraddistinta dallo stress di tipo clinicamente definito grave e perdurante». La Suprema Corte, invece, ha rigettato – ancorandosi alla sentenza della Corte Costituzionale – le suddette argomentazioni, evidenziato come, ai sensi dell'art. 612-*bis* c.p., non sia necessario «inquadrate in effettive categorie nosologiche gli eventi che afferiscono alla sfera emotiva del soggetto passivo», essendo invece richiesta «una accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima».

a. Le prassi sanzionatorie delle corti italiane nei casi di condanna per “Atti persecutori”.

⁶⁵ ITALIA. Cassazione (Sezione V). Ricorso ordinario n° 45184. 11 novembre 2015. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.



Un profilo molto rilevante del delitto di “Atti persecutori”, in un'ottica integrata nella quale il diritto penale è inquadrato pienamente come scienza sociale, accanto – tra le altre – alla criminologia e alla politica criminale, è quello concernente l'effettivo “impatto sanzionatorio” dello stesso nell'implementazione giudiziaria da parte delle corti italiane. Gli approfondimenti al riguardo, peraltro, sono spesso omessi o comunque trascurati negli studi accademici sui principali reati incriminati nel nostro sistema penale, pur essendo essenziali per cogliere l'effettiva funzione svolta dalle norme penali in relazione alla tutela delle vittime, ma altresì degli autori di condotte criminose (in caso di “eccesso”, o comunque “sperequazione” sanzionatoria). Le analisi al riguardo, peraltro, sono fortemente ostacolate dal fatto che il Ministero della Giustizia italiano, a differenza di molti altri come ad esempio quello britannico⁶⁶, non pubblica in maniera sistematica ed aggiornata i dati sulle pene irrogate – nei vari gradi di giudizio – dai giudici e dalle corti penali d'Italia⁶⁷.

Fortunatamente, per quanto concerne i comportamenti criminosi inquadrabili nell'alveo dello stalking, il Ministero della Giustizia ha rilevato altresì – nell'ambito dell'indagine statistica già più volte citata – i dati concernenti i livelli sanzionatori medi registrati nelle sentenze delle corti e dei giudici italiani negli anni 2010-2012⁶⁸.

Dai dati rilevati, e trasfusi nella sottostante tabella, emerge una tendenza giudiziaria all'irrogazione di pene molto più vicine al minimo edittale (6 mesi di reclusione) di cui all'art. 612-*bis* c.p., che non al massimo (4 anni di reclusione all'epoca, 5 attualmente, a far data dall'entrata in vigore del d.l. n° 78/2013), il che peraltro appare comune altresì ad altri gravi reati contro la

⁶⁶ Al riguardo si fa riferimento ai dati, aggiornati in media ogni quadrimestre, resi pubblici dal REGNO UNITO. Ministry of Justice. *Research and statistics*. Disponibile su: <https://www.gov.uk/government/statistics>; Consultato il: 10 ago. 2019, con particolare riferimento all'Inghilterra e al Galles - sul sito <https://www.gov.uk/government/statistics>.

⁶⁷ I quali, come in Gran Bretagna, dovrebbero essere integrati altresì dalle essenziali rilevazioni dei periodi di pena effettivamente scontati (in regime di detenzione piena, detenzione attenuata (es.: semidetenzione), oppure di *probation/parole* (affidamento in prova ai servizi sociali, libertà vigilata ecc.).

⁶⁸ Si spera, peraltro, che il Ministero proceda al più presto all'implementazione di indagini maggiormente aggiornate, essendo trascorsi oltre 5 anni dal termine del triennio (2010-2012) oggetto della ricerca *de qua*.



persona, quali le lesioni gravi e gravissime ex art. 583 c.p., ed i delitti sessuali *ex* artt. 609-*bis* ss. c.p.⁶⁹.

Ulteriore dato da tenere presente è, inoltre, quello per cui la sospensione condizionale della pena è risultata essere concessa al 43% dei condannati, così come non va sottovalutata l'ulteriore risultanza – inserita nella tabella – per cui la pena irrogata ai condannati all'esito di rito abbreviato, e dunque già ridotta del 33% per la scelta o accettazione del rito, è stata, nel triennio considerato, più alta rispetto alla media, a testimonianza del fatto che spesso il rito abbreviato è preferito dai soggetti responsabili delle condotte persecutorie più gravi.

TABELLA 3: Pena media inflitta ai condannati per “Atti persecutori”, comprensiva di quella dei reati connessi, nel triennio 2010-2012 (rielaborazione della tabella inserita a p. 31 dell'indagine sullo Stalking della Direzione Generale di statistica del Ministero della Giustizia del giugno 2014).

TOTALE COMPLESSIVO (mesi di reclusione)	Rito prescelto		
	ABBREVIATO	SEMPLICE	PATTEGGIAMENTO
14,2	15,3	14,5	12,1

CONCLUSIONI

In l'Italia, l'incriminazione delle condotte di stalking si deve all'art. 7 del d.l. n° 11 del 23 febbraio 2009, che ha introdotto nel Testo Punitivo italiano una fattispecie incriminatrice

⁶⁹ All'uopo sia consentito il rinvio ad uno dei pochi approfondimenti penalistici sul tema, e cioè MACRÌ, F. La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della Suprema Corte del 2015. Analisi di 110 sentenze di inammissibilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni sanzionatorie di merito. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, n. 1, pp. 162-185, 2016.



riguardante il fenomeno. Trattasi dell'art. 612-*bis* c.p., intitolato "Atti persecutori" ed inserito nella sezione III (Dei delitti contro la libertà morale) del capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del codice penale. Di siffatta disciplina normativa spicca innanzitutto la pena massima comparativamente molto severa, innalzata da 4 a 5 anni di reclusione dal d.l. n° 78/2013 (contro i 3 anni dello StGB ed i 2 del c.p.e.), sebbene la pena media irrogata si attesti di poco sopra l'anno di reclusione.

Sotto il profilo dell'elemento oggettivo, l'art. 612-*bis* c.p. contempla un delitto di evento a condotta vincolata, ove la condotta possiede un duplice alternativo connotato e l'evento può essere di tre diverse tipologie. Trattasi inoltre di c.d. "reato abituale", in quanto per l'integrazione dello stesso è normativamente richiesta la realizzazione in distinti momenti di una pluralità di condotte di natura omogenea, consistenti in molestie o minacce reiterate produttive dei tre eventi tipizzati incidenti sulla sfera psichica o sulle abitudini di vita della persona offesa. Dunque la condotta deve essere 'reiterata'. Caratterizzazione simile a quella delle fattispecie dei codici penali tedesco e spagnolo. In aggiunta, la condotta deve poi sostanziarsi, alternativamente, in minacce o molestie.

La mera realizzazione di condotte moleste o minacciose reiterate, però, non è sufficiente ai fini dell'integrazione del reato in esame. L'art. 612-*bis* c.p. richiede altresì la verifica di almeno uno dei seguenti tre eventi, che devono inoltre essere causalmente riconducibili ai comportamenti molesti e minacciosi: 1) Il cagionare, nel destinatario delle condotte, un perdurante e grave stato di ansia o di paura; 2) L'ingenerare nella vittima un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona a costei legata da relazione affettiva; 3) Il costringere il soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita. Si segue da quanto esposto che il delitto di "Atti persecutori" è un delitto di danno, e non di pericolo, in quanto ognuno dei tre eventi implica una effettiva lesione dei beni giuridici tutelati, e in particolare della tranquillità psicologica della persona offesa.

Relativamente all'elemento soggettivo, il delitto di "Atti persecutori" è una fattispecie criminosa a dolo generico, nella quale si richiede solo la coscienza e volontà del fatto



materiale tipico. In particolare, lo spettro rappresentativo dell'autore deve includere la rappresentazione di uno dei tre eventi tipici quale conseguenza della condotta persecutoria.

Talune delle scelte di tipizzazione operate nell'incriminazione delle condotte di stalking tendono a porsi in tensione con le esigenze di determinatezza e tassatività della norma penale scaturenti dal principio di legalità, costituzionalmente prescritto dall'art. 25, comma 2 Cost. Ciononostante, si ritiene che un'esegesi "olistica" della fattispecie nel suo complesso, con particolare valorizzazione dei requisiti della reiterazione e del carattere molesto o minaccioso della condotta, possa comunque assicurare quel *minimum* 'garantista' costituzionalmente doveroso in termini di rispetto del principio di legalità-tassatività / legalità-determinatezza. Quanto meno in buona parte, tale procedimento pare essersi verificatosi nell'implementazione giurisprudenziale della figura criminosa di cui all'art. 612-*bis* c.p.

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

ALBERICO, A. La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, pp. 1-15, 2011. Disponibile su:
<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Stalking%20Alberico.pdf>; Consultato il: 10 ago. 2019.

BENEDETTO, G.; ZAMPI, M. *et al.* Stalking: aspetti giuridici e medico-legali. *Rivista Italiana di Medicina Legale*. Milano, v. 1, pp. 127-162, 2008.



BRICHETTI, R.; PISTORELLI, L. Gli atti persecutori: Entra nel codice la molestia reiterata. *Guida al diritto*. Milano, n. 10, pp. 58ss, 2009.

BRICHETTI, R.; PISTORELLI, L. Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela. *Guida al diritto*. Milano, n. 10, pp. 69ss, 2009.

CADOPPI, A. Atti persecutori: una normativa necessaria. *Guida al diritto*. Milano, n. 19, pp. 49-54, 2009.

CADOPPI, A. Commento all'art. 609-bis c.p. In: CADOPPI, A (org.). *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*. 4. ed. Padova: CEDAM, 2006, pp. 451ss.

CADOPPI, A. *Stalking*: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto. *Guida al diritto*. Milano, n. 7, pp. 10-12, 2007.

DE SIMONE, Giulio. *Il delitto di atti persecutori*. Roma: Aracne, 2013.

FIANDACA, G.; MUSCO, E. *Diritto penale*: Parte speciale. Vol. 2, tomo 1: i delitti contro la persona. 4. ed., Bologna: Zanichelli, 2013.



FISCHER, T. § 238 StGB. In: FISCHER, T. *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*. 55. ed. München: C.H. Beck, 2008.

FORNASARI, G. Reato abituale. In: *Enciclopedia giuridica*. Vol. XXVI. Roma: Treccani, 1991, p. 7.

GUARALDI, Lucia. L'indagine statistica sul reato di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, pp. 1-17, 2014. Disponibile su: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1419262224GUARALDI_2014.pdf; Consultato il: 10 ago. 2019.

HOFFMANN, J.; VOß, H. J.; WONDRAK, I. *Stalking in Deutschland*. Baden Baden: Nomos, 2006.

ISTAT. *Stalking sulle donne: Anno 2014*. Disponibile su: www.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA. *Stranieri e immigrati*. Disponibile su: www.dati.istat.it; Consultato il: 10 ago. 2019.



ITALIA. Cassazione (Sezione V). Ricorso ordinario n° 104. 3 gennaio 2018. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.

ITALIA. Cassazione (Sezione V). Ricorso ordinario n° 18646. 17 febbraio 2017. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.

ITALIA. Cassazione (Sezione V). Ricorso ordinario n° 45184. 11 novembre 2015. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.

ITALIA. Cassazione. (Sezione V). Ricorso ordinario n° 35588. 19 luglio 2017. P.L. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.

ITALIA. Cassazione. (Sezione V). Ricorso ordinario n° 38306. 13 giugno 2016. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.

ITALIA. Cassazione. (Sezione V). Ricorso ordinario n° 46331. 5 giugno 2013. D.V. Disponibile su: <http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>; consultato nel: 21 ago. 2019.



ITALIA. Corte Costituzionale. Sentenza 11 giugno 2014, n° 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia. Disponibile su: <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>; Consultata: 10 ago. 2019.

ITALIA. Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia. *Stalking*: indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli definiti con sentenze di primo grado. Giugno 2014. Disponibile su: <https://webstat.giustizia.it>; Consultato il: 21 ago. 2019.

LO MONTE, E. L'individuazione delle “condotte reiterate” (art. 612-bis c.p.): tra lacune legislative e discutibili applicazioni giurisprudenziali. *Cassazione penale*. Vol. 51, n. 1, pp. 158-167, 2011.

LO MONTE, E. Una nuova figura criminosa: lo 'stalking' (art. 612-bis c.p.), ovvero l'ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo”. *Indice penale*. Vol. 13, n. 2, pp. 479-508, 2010.

LÖBMANN, Rebecca. Stalking, ein Überblick über die aktuelle Forschungsstand. *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*. Volume 85, Issue 1, pp. 25–32, 2002.

MACRÌ, F. Atti persecutori (art. 612-bis). In: Cadoppi, A.; Canestrari, S.; Manna, A.; Papa, M. *Trattato di Diritto penale. Parte Speciale*. Vol. 10. Torino: UTET Giuridica, 2011, pp. 351ss.



MACRÌ, F. La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della Suprema Corte del 2015. Analisi di 110 sentenze di inammissibilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni sanzionatorie di merito. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, n. 1, pp. 162-185, 2016.

MACRÌ, F. Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”. *Diritto penale e processo*. Milano, n. 7, pp. 815-827, 2009.

MAFFEO, V. Il nuovo delitto di atti persecutori” (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009). *Cassazione penale*. Vol. 49, n. 7-8 pp. 2719-2729, 2009.

MANTOVANI, F. *Diritto penale: Parte speciale. I delitti contro la persona*. 6. ed. Padova: CEDAM, 2016.

MARANDOLA, A. I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking. *Diritto penale e processo*. Milano, n. 8. pp. 946-972, 2009.



MAUGERI, Anna Maria. La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato. *Rassegna italiana di criminologia*. Vol.6, fasc.3 - pp. 201-223, 2012.

MAUGERI, Anna Maria. *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*. Torino: Giappichelli, 2010.

MERLI, A. Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. Ad opera della legge c.d. sul femminicidio. *Diritto penale contemporaneo*. Milano, n. 4, pp. 90-107, 2016.

MEYER, Frank. Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht. *Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft*. Vol. 115, n. 2, pp. 249-293, 2003.

MUSACCHIO, V. *Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)*. Padova: CEDAM, 1999.

NOTICIAS JURIDICAS. *Primera sentencia del TS sobre el stalking: exige continuidad en el tiempo que obligue a la víctima a modificar su forma de vida*. Disponible su:

<http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/11918-primera-sentencia-del-ts-sobre-el-stalking:-exige-continuidad-en-el-tiempo-que-obligue-a-la-victima-a-modificar-su-forma-de-vida/>; Consultado il: 10 ago. 2019.



PECHSTAEDT, Volkmar. *Stalking: Strafbarkeit nach englischem und deutschem Recht*. Göttingen: Hainholz Verlag, 1999.

PETRONE, M. *Reato abituale*. Padova: CEDAM 1999.

PITTARO, P. Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. *Famiglia e diritto*, Milano, vol. 7, pp. 659-668, 2009.

REGNO UNITO. Ministry of Justice. *Research and statistics*. Disponibile su: <https://www.gov.uk/government/statistics>; Consultato il: 10 ago. 2019.

SARNO, F. *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*. Milano: Giuffrè, 2010.

TERZI, L. Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni. *Rivista penale*. Piacenza, n. 7-8, pp. 779-785, 2009.

TIGANO, S. Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli “ex”: dall'introduzione della fattispecie di stalking alla legge n. 172 del 2012. *Diritto di famiglia e delle persone*. Milano, n. 1 pp. 350-375, 2013.



TOVANI, S.; TRINCI, A. *Lo stalking*. Milano: Dike Giuridica Editrice, 2010.

VALSECCHI, A. Il delitto di ‘atti persecutori’. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*. Milano, Vol. 52 - Fasc. 3, pp. 1377-1414, 2009.

VALSECCHI, A. *La Corte Costituzionale fornisce alcuni importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*. Disponibile su: <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3163>; Consultato il: 10 ago. 2019.